

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

195° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 5
2 ^a - Giustizia	» 12
3 ^a - Affari esteri	» 21
7 ^a - Istruzione	» 26
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 32
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 60
11 ^a - Lavoro	» 66

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i> 71
-----------------------------	----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	» 81
Schengen	» 87
Riforma fiscale	» 89

Sottocommissioni permanenti

<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	» 95
<i>RAI-TV - Accesso</i>	» 96
<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri</i> ..	» 97

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 98
---------------------------	----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal dottor Ferdinando Imposimato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli
(R135 000, C21ª, 0040º)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 3 giugno 1997.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e informa che, in data odierna, è pervenuta copia degli atti del procedimento civile in questione da parte del Tribunale di Napoli, a seguito della richiesta formulata dalla Giunta il 3 giugno scorso. Da tali atti risulta che il giudizio verte sull'intervista rilasciata dal dottor Imposimato e pubblicata sul quotidiano «Il Mattino» di Napoli il 13 dicembre 1994, in relazione alla quale è stato citato per risarcimento danni.

Si apre quindi la discussione con l'intervento del senatore CALLEGARO, che sottolinea, fra l'altro, l'esigenza di porre all'ordine del giorno di una prossima seduta la discussione sui criteri da applicare al fine di deliberare in ordine alle richieste in materia di insindacabilità parlamentare.

Prendono quindi la parola i senatori BRUNI, FASSONE, CÒ ed il PRESIDENTE, che esprime il suo assenso ad affrontare quanto prima la discussione sulla definizione dei principi generali per l'applicazione della prerogativa posta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiusa la discussione, la Giunta delibera di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Cò è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

È infine rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

177^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli, per le politiche agricole Borroni e per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il decreto-legge, la cui urgenza e necessità consiste nell'esigenza finanziaria cui si intende corrispondere con le relative disponibilità di risorse. Propone pertanto di formulare un parere favorevole.

Il senatore MAGNALBÒ si dichiara perplesso sull'urgenza e la necessità del provvedimento, trattandosi di questioni risalenti nel tempo, che avrebbero potuto essere risolte con interventi tempestivi. Formula una riserva specifica, inoltre, sull'articolo 5 del decreto-legge, che proroga di sessanta giorni la disponibilità dei rimborsi per gli allevatori confermando un sostanziale disinteresse per gli operatori del settore.

Il senatore MAGGIORE annuncia il suo voto favorevole, auspicando tuttavia una maggiore sollecitudine nel corrispondere agli obblighi comunitari.

Il sottosegretario BORRONI precisa che le disponibilità finanziarie cui si provvede con il decreto-legge si riferiscono a un periodo precedente l'adozione del sistema delle quote-latte, mentre la proroga di cui all'articolo 5 si è resa necessaria al fine di prevenire una procedura di infrazione in sede comunitaria.

Il senatore MAGNALBÒ preannuncia la sua astensione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

(2732) Deputati CAPITELLI ed altri. – Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge, avendo premesso che la proroga della validità di alcune graduatorie di concorso potrebbe ottenere effetti meno incisivi ad anno scolastico ormai iniziato, pur trattandosi di personale amministrativo: propone infine di formulare un parere favorevole.

La Commissione consente.

(1819) BIANCO ed altri. – Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale
(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ espone il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale (n. 128)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)
(R139 b00, C01^a, 0009^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il sottosegretario BETTINELLI annuncia la disponibilità del Governo a modificare lo schema di regolamento tenendo conto dei rilievi critici del relatore Besostri e del senatore Pellegrino, formulati nella seduta precedente, che considera pienamente fondati. Precisa, di conseguenza, che nell'articolo 1 sarebbe omissivo ogni riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, nonchè l'individuazione dell'ufficio da parte del Ministro. Quest'ultimo adempimento sarebbe invece affidato agli organi competenti. Quanto all'articolo 2 esso va riferito al recupero delle somme piuttosto che alle procedure, mentre il comma 3 dello stesso articolo dovrebbe essere integrato richiamando l'ufficio competente per la formazione del ruolo dei debitori. L'articolo 4, da riferire invece alle procedure, non dovrebbe contenere alcun riferimento al Ministro competente,

ma rinviare al provvedimento dell'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, di cui all'articolo 1, per l'indicazione delle procedure contabili necessarie per la riscossione; le somme riscosse sarebbero iscritte nel bilancio di ciascuna Amministrazione, e non necessariamente nel bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 5 dello schema di regolamento.

Il relatore BESOSTRI ritiene che le modifiche preannunciate dal rappresentante del Governo corrispondano positivamente alle perplessità e alle riserve da lui esposte nella precedente seduta. Propone quindi di esprimere un parere favorevole, a condizione che lo schema di regolamento sia modificato nel senso indicato dal sottosegretario Bettinelli.

La Commissione approva.

IN SEDE DELIBERANTE

(2692) Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri

(1309) COSTA. – *Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici*

(1536) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. – *Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari*

(1668-bis) SPECCHIA. – *Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica*, risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10

(1796) SPECCHIA. – *Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica* (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 16 settembre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente VILLONE dichiara conclusa la discussione generale e, concorde la Commissione, fissa per le ore 12 di mercoledì 24 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2692, assunto come testo base.

Il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato.

(2721) Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce il presidente VILLONE, che illustra il disegno di legge, rivolto a garantire l'autonomia della Presidenza della Repubblica nella

formazione e nella gestione del proprio archivio storico. Egli comunica che la Commissione pubblica istruzione ha espresso in proposito un parere favorevole e propone infine di approvare definitivamente il disegno di legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROTELLI analizza il contenuto del disegno di legge, considerando pressochè tautologica l'affermazione secondo la quale la Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico. Rileva quindi che la disposizione successiva rimette la concreta realizzazione di tale enunciato a determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica: in proposito egli osserva che la proposta del Segretario Generale è evidentemente solo eventuale e che essa può essere accolta o meno. Aggiunge che il comma 2 dello stesso articolo demanda al decreto presidenziale le modalità di consultazione e di accesso degli atti.

Nel ricordare che presso la Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge, è stato affermato che un principio generale che presiede alla formazione e alla gestione degli archivi storici è quello in base al quale gli atti sono conservati presso gli enti che li producono, egli obietta che tale regola generale viene spesso disattesa, anche perchè molti organi pubblici nel tempo hanno cambiato la propria sede. Afferma quindi che gli storici e i ricercatori interessati a consultare gli atti della Presidenza della Repubblica, secondo la normativa vigente sono tenuti a osservare regole generali dettate per tutti gli atti pubblici, come ad esempio quella del decorso di un certo numero di anni dopo la formazione dell'atto. Esprime quindi una preoccupazione circa la possibilità che le proposte del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e le conseguenti modalità di consultazione e di accesso determinate con decreto presidenziale possano avere un effetto restrittivo, rispetto alla situazione attuale, per la disponibilità e la conoscibilità degli atti. E' possibile, infatti, che le nuove determinazioni pongano limiti diversi o ulteriori rispetto a quelli attualmente stabiliti per l'accesso all'archivio di altri organi istituzionali, come ad esempio i Ministeri o le Camere del Parlamento. Tale eventualità sarebbe in contrasto con le esigenze della ricerca storica e la sua realizzazione sarebbe rimessa a scelte discrezionali dell'organo interessato. Nella normativa in esame, infatti, non sono previste specifiche garanzie per il diritto di accesso, proprio nel momento in cui a quest'ultimo viene conferita nell'ordinamento una maggiore protezione. Sarebbe pertanto opportuno integrare il comma 2 dell'articolo 1-*bis* aggiunto dal disegno di legge, con un riferimento analogo alle modalità già stabilite per gli altri organi costituzionali. Ricorda, quindi, che anche in tempi recenti vi sono stati casi controversi circa la provenienza di alcune dichiarazioni dal Presidente della Repubblica. L'aspetto più discutibile del testo in esame, a suo avviso, consiste nella possibilità di selezionare i documenti e gli atti in base a scelte insindacabili e senza criteri predeterminati, in modo da produrre effetti fuor-

vianti per la ricerca storica, peggiori persino di una carenza assoluta nella disponibilità delle fonti.

Il presidente VILLONE riconosce la rilevanza di un interesse generale alla trasparenza, che si realizza anche nella disponibilità più completa degli atti e dei documenti della Presidenza della Repubblica: tuttavia egli ritiene opportuno inserire tale questione nello schema normativo già adottato per gli altri organi costituzionali, in particolare per le Camere del Parlamento. Si tratta, infatti, anche di tutelare l'autonomia degli organi costituzionali, che hanno tra loro eguale dignità. Sostiene inoltre che secondo una valutazione di ragionevolezza, si può presumere che la Presidenza della Repubblica stabilirà regole di conservazione e di accesso già adottate da altri organi costituzionali. D'altra parte, se dovessero verificarsi nel futuro restrizioni ingiustificate, si porrà allora una questione in concreto. Non è a suo avviso corretto, tuttavia, sollevare preventivamente e in astratto una questione circa la possibile limitazione alla disponibilità degli atti, negando nel contempo, nella materia in esame, l'autonomia di un organo costituzionale come la Presidenza della Repubblica.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Rotelli e considera il disegno di legge di ispirazione peronista: a suo avviso, sarebbe preferibile demandare la determinazione dei criteri di conservazione e di accesso al Presidente del Consiglio dei ministri, eventualmente su proposta del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.

Il senatore PELLEGRINO ritiene che le fondate perplessità sollevate dianzi non siano state fugate dagli argomenti addotti dal Presidente: a suo parere, infatti, le regole sull'archiviazione degli atti prodotti da organi pubblici non potrebbero essere che eteronome. In proposito non persuade il richiamo alla disciplina dettata per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, perchè questi ultimi svolgono attività e producono atti che per propria natura sono interamente pubblici. Egli richiama poi l'attenzione sull'esigenza di tener conto della possibile trasformazione dell'organo di vertice della Repubblica. Si sofferma quindi sulla varia tipologia degli atti compiuti dal Presidente della Repubblica, che difficilmente sono qualificabili a paragone degli atti di altri organi costituzionali: si tratta di problemi assai delicati, che tuttavia non sarebbe impossibile risolvere con una normativa apposita, preferibilmente di rango costituzionale.

Il presidente VILLONE non condivide le valutazioni del senatore Pellegrino e afferma che una legge costituzionale per il caso in esame sarebbe invero eccessiva.

Il senatore PASSIGLI conviene sul principio che ogni organo costituzionale ha pari dignità di ogni altro anche sotto il profilo in discussione: quanto alla definizione delle modalità di accesso ai documenti e dei

criteri di formazione di un archivio storico, egli ritiene che la necessità di una normativa apposita sia dimostrata dallo stesso disegno di legge in esame. Tuttavia quest'ultimo rinuncia a prospettare soluzioni, rimettendole a determinazioni autonome dell'organo interessato: a suo avviso, peraltro, non è opportuno affidare a criteri mutevoli nel tempo determinazioni che possono assumere notevole importanza anche per gli storici. Occorre pertanto perseguire una soluzione fondata su una garanzia di sostanziale trasparenza, compatibile con la natura degli atti, in particolare quanto alla tempestività della consultazione. Il legislatore può farsi carico di tale impegno, eventualmente con una normativa di rango costituzionale.

Il senatore SPERONI considera singolare la stessa circostanza di un disegno di legge rivolto a disciplinare la formazione di un archivio, attività di natura eminentemente amministrativa. Egli ritiene preferibile applicare la disciplina generale vigente in materia, e considera superflua l'iniziativa in discussione.

Il senatore PELLEGRINO reputa opportuno perseguire la massima trasparenza possibile, in coerenza a un principio coesistente al regime democratico.

Il presidente VILLONE non condivide il pregiudizio implicitamente manifestato verso l'esercizio di una potestà autonoma, che secondo alcune prospettazioni dovrebbe realizzarsi necessariamente a favore del segreto, piuttosto che della trasparenza.

Il senatore PELLEGRINO ricorda il noto piano eversivo progettato nel 1964, del quale faceva parte una lista di cosiddetti 'enucleandi', che non è stata mai reperita.

Il presidente VILLONE dubita che la disponibilità di quella lista sarebbe stata ottenuta in presenza di regole generali sull'archiviazione degli atti della Presidenza della Repubblica e sulla loro consultazione.

Interviene nuovamente il senatore ROTELLI, richiamando l'attenzione sulla circostanza che moltissimi cittadini inviano propri messaggi al Presidente della Repubblica, e spesso ne ricevono risposta. La documentazione di tale corrispondenza è di grande interesse per la ricostruzione storica delle vicende italiane, ma la sua disponibilità potrebbe essere limitata o impedita dalle disposizioni adottate dalla Presidenza della Repubblica in base alla normativa in esame.

Il sottosegretario LA VOLPE rileva che le molteplici osservazioni critiche rivolte al disegno di legge rendono evidente il carattere atipico e la rilevanza della materia in discussione, che coinvolge anche alcune considerazioni sui rapporti tra organi costituzionali. Egli considera difficile la configurazione di una normativa dettata per un organo costituzionale da parte di altri organi, per la conservazione degli atti dell'organo

destinatario: sottolinea inoltre che la normativa in esame stabilisce anzitutto il principio che alla Presidenza della Repubblica vi sia un archivio storico e che questo sia accessibile. Quanto ai criteri di formazione dell'archivio e di disponibilità degli atti, rammenta che il problema si è posto anche per alcuni importanti istituzioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Croce Rossa. A suo avviso la soluzione normativa adottata con il disegno di legge è idonea e sufficiente ad assicurare un risultato di piena trasparenza, confidando anche nella sensibilità istituzionale dell'organo cui si riferisce.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

176^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il ministro per la grazia e la giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione generale sospesa nella seduta di ieri.

Ha la parola il senatore FASSONE, il quale osserva preliminarmente come gli obiettivi perseguiti dal disegno di legge all'esame siano meritevoli di consenso, a testimonianza di un serio impegno del Parlamento nella lotta contro la criminalità organizzata. La condivisibilità di tali obiettivi rende superabili talune imperfezioni del provvedimento, che potrebbero essere vinte in sede interpretativa ed applicativa.

Osserva, in primo luogo, che le previsioni all'esame non rappresentano un sacrificio consistente del diritto alla difesa, costituzionalmente protetto. Infatti, la giurisprudenza costituzionale, mentre afferma l'inviolabilità del diritto alla difesa, consente che i contenuti di volta in volta assunti dallo stesso possano essere diversamente modulati nel rispetto di due coordinate essenziali: il mantenimento di un «nucleo minimo» di diritti difensivi e la necessità di bilanciare le eventuali limitazioni del diritto alla difesa con il perseguimento di obiettivi e valori contrapposti, ma di pari importanza. Quanto al «nucleo minimo», la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che esso si estrinseca nel diritto dell'imputato ad esporre le proprie ragioni difensive direttamente al giudice che dovrà

emanare la decisione, nel diritto all'assistenza e difesa tecnica, nel diritto di interrogare e contro-interrogare i testimoni del processo ed, infine, nel diritto ad ottenere, ove necessario, un interprete. Tali elementi, che compongono il «nucleo minimo» del diritto di difesa, risultano, ad avviso dell'oratore, garantiti dal disegno di legge all'esame.

Del pari, risultano meritevoli di tutela i valori che ispirano il provvedimento, rappresentati dalla necessità di una sollecita celebrazione dei processi, dalle esigenze di economia connesse ai costi ed alla sicurezza delle traduzioni dei detenuti e dall'opportunità di non vanificare i risultati del regime speciale di trattamento penitenziario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il provvedimento all'esame, inoltre, garantisce l'estrinsecazione delle facoltà cognitive ed espressive dell'imputato e gli assicura in ogni momento la difesa tecnica. A quest'ultimo riguardo, il comma 5 dell'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, così come introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge, equipara espressamente il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione all'aula di udienza, garantendo implicitamente che nello stesso possa essere presente anche il difensore.

Nondimeno, alcuni aspetti particolari disciplinati dal provvedimento necessitano, ad avviso dell'oratore, di alcune chiarificazioni interpretative. In primo luogo, sarebbe opportuno che l'ordinanza con la quale – a norma dell'articolo 146-*bis*, comma 2 – il giudice del dibattimento dispone la partecipazione al dibattimento a distanza sia comunicata alle parti e ai difensori con un congruo termine di anticipo, al pari di quanto si prevede per la comunicazione del decreto, avente analogo contenuto, emesso dal presidente del tribunale o della corte d'assise nella fase degli atti preliminari. In secondo luogo, si dovrebbe ritenere che gli eventuali vizi della predetta ordinanza integrino una nullità assoluta dell'atto soltanto nel caso in cui essa manchi dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge, nel mentre la nullità sarà relativa se conseguente a vizi soltanto formali. Infine, qualche perplessità è ravvisabile in ordine al termine di scadenza del provvedimento, che l'articolo 6 del disegno di legge lega a quello stabilito per le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore CALLEGARO esprime condivisione per il contenuto del disegno di legge all'esame, ma avanza riserve circa l'effettivo rispetto del diritto alla difesa dell'imputato, in particolare del diritto di partecipare al dibattimento nel luogo in cui esso si svolge. La partecipazione al dibattimento a distanza è, infatti, disposta dal giudice senza sentire preventivamente le parti del processo; inoltre, se da un lato è garantita all'imputato l'assistenza tecnica del difensore, dall'altro non è risolto adeguatamente il problema determinato dal fatto che un difensore assista più imputati nel medesimo processo. Infine, la circostanza che il difensore debba trasferirsi nel luogo ove viene reso l'interrogatorio a distanza potrebbe comportare un aggravio delle spese difensive per l'imputato, con conseguente eventuale limitazione del diritto alla difesa.

Il senatore FOLLIERI dichiara, in linea generale, il proprio consenso al contenuto del provvedimento all'esame, ma auspica che allo stesso vengano apportati opportuni correttivi. La circostanza che l'articolo 147-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto nel 1992, abbia dato buona prova in fase applicativa deriva dal fatto che tale norma si riferisse all'esame a distanza delle sole persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso. L'articolo 146-*bis*, come introdotto dall'articolo 2 del provvedimento all'esame, si riferisce, invece, alla partecipazione a distanza dell'imputato per tutto il tempo del dibattimento, nel corso del quale all'imputato stesso deve essere garantita, anche in considerazione della particolare gravità dei reati per i quali si procede, un'assistenza tecnica costante. Tale esigenza non sembra essere soddisfatta in pieno dalla previsione del comma 4 dell'articolo 146-*bis*, in base al quale il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possano consultarsi riservatamente per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Da un lato, infatti, l'articolo 146 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sancisce l'importanza della presenza in udienza dell'imputato e del contatto diretto tra imputato e difensore, prevedendo che il pubblico ministero e il difensore siano entrambi presenti in aula e posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante e che le parti siedano a fianco dei propri difensori, solo che sussistano esigenze di cautela. Dall'altro lato, l'esigenza che l'imputato debba farsi assistere dal proprio difensore nel luogo in cui rende l'interrogatorio a distanza potrebbe comportare un aggravio delle spese difensive ed una conseguente lesione del diritto costituzionale alla difesa. Annuncia, pertanto, un emendamento al comma 4 dell'articolo 146-*bis*, inteso a garantire la piena effettività della difesa d'ufficio in favore dei meno abbienti.

Ricorda, infine, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 45 del 1991, ha stabilito il diritto dell'imputato ristretto in luogo fuori dalla circoscrizione del giudice che ne faccia espressa richiesta ad essere presente in udienza nel corso del dibattimento. Il disegno di legge all'esame dovrebbe, conseguentemente, affrontare in maniera adeguata anche l'ipotesi in cui gli imputati dei reati di cui all'articolo 146-*bis*, comma 1, facciano espressa richiesta di essere presenti in udienza.

Il senatore GRECO sottolinea come il disegno di legge sia animato dal lodevole proposito di offrire una risposta normativa al fenomeno del cosiddetto «turismo giudiziario», connesso, in particolar modo, agli spostamenti di imputati, testimoni e difensori in occasione dei grandi processi di criminalità organizzata. Esso, pertanto, risponde ad esigenze di celerità e di sicurezza dei processi, ma non sembra muoversi sul medesimo terreno di tutela delle garanzie difensive che hanno ispirato la recente riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Infatti, il diritto alla difesa dell'imputato si esplica in particolar modo con la partecipazione fisica dello stesso imputato all'udienza, che difficilmente gli strumenti telematici potrebbero sostituire nella pienezza delle sfumature cognitive ed espressive che la caratterizzano.

Inoltre, il provvedimento all'esame costituisce un'espressione della politica del cosiddetto «doppio binario» a fronte della quale si rende necessario un celere abbandono degli strumenti normativi emergenziali, determinati dalla necessità di contrastare gravi fenomeni di criminalità organizzata. Sarebbe, pertanto, auspicabile che esso sia realmente un provvedimento a termine limitato, così come si prevede nell'articolo 6.

Esprime, in conclusione, la non contrarietà del Gruppo di Forza Italia al disegno di legge all'esame, ma preannuncia la presentazione di emendamenti intesi a meglio garantire, attraverso il contraddittorio diretto ed immediato, i diritti difensivi dell'imputato.

Ha, quindi, la parola il senatore BATTAGLIA, che condivide lo spirito e gli obiettivi del disegno di legge, volto a fronteggiare l'emergenza mafiosa. Occorre, tuttavia, anche mediare in maniera adeguata le esigenze repressive e di sicurezza con la tutela del diritto alla difesa, che non sempre gli strumenti telematici sono in grado di garantire. Inoltre, gran parte degli imputati per i reati per i quali la disciplina all'esame troverebbe applicazione non versano in agiate condizioni economiche, tali da potersi garantire un'adeguata assistenza tecnica. Il provvedimento all'esame necessita, pertanto, di opportune modifiche emendative, volte ad equilibrare correttamente le predette esigenze.

Anche il senatore MELONI condivide lo spirito e gli obiettivi del disegno di legge, ma esprime alcune obiezioni in ordine ad aspetti particolari della disciplina. Si chiede, in primo luogo, se l'assenza di una norma di copertura finanziaria possa compromettere la pratica attuazione del procedimento, considerata anche la circostanza che molte sedi giudiziarie periferiche non dispongono degli strumenti tecnici idonei ad effettuare il dibattimento a distanza. In secondo luogo, osserva che l'articolo 2 del disegno di legge non prevede l'ipotesi in cui i presupposti necessari a disporre la partecipazione a distanza vengano meno nel corso del dibattimento, in particolare quando a carico dell'imputato vengano contemporaneamente a svolgersi distinti processi presso diverse sedi giudiziarie. L'oratore esprime, inoltre, perplessità sulle circostanze che la disciplina introdotta dal disegno di legge possa adeguatamente garantire la pubblicità del dibattimento, nonchè sul fatto che essa attualmente non prevede il diritto degli imputati ad avere copia dei nastri sui quali sono incise le registrazioni del dibattimento a distanza. Infine, sarebbe opportuno che la possibilità di rendere la deposizione a distanza sia estesa, al di là dei casi già attualmente previsti, anche ai testimoni, per i quali lo spostamento verso il luogo dell'udienza comporta di norma notevoli disagi logistici ed economici.

Il senatore CENTARO sottolinea come il disegno di legge tuteli le esigenze difensive, assicurando il celere svolgimento dei processi ed una forte economia di spesa sulle traduzioni dei detenuti. Sarebbe, tuttavia, opportuno che la stessa disciplina trovi applicazione anche con riferimento ad altri reati gravi, come l'omicidio comune, non previsti dal disegno di legge. Le esigenze di celerità dei processi e di economia di

spesa permangono, infatti, anche dopo la cessazione dei fenomeni di criminalità che il provvedimento è volto a contrastare. Nondimeno, sarebbe necessario prevedere la presenza obbligatoria del difensore anche nel luogo dove è resa la deposizione del testimone sottoposto a protezione: tale modifica potrebbe essere introdotta nel corso della presente fase dell'esame, nella certezza che essa sia rapidamente recepita anche dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CALVI condivide le valutazioni già esaurientemente esposte dal senatore Fassone e tiene altresì a mettere in evidenza la propria perplessità rispetto all'inaspettato cambiamento di posizioni politiche sul disegno di legge in discussione che aveva invece raccolto quasi unanimità dei consensi al momento dell'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento. Proprio alla luce di tale situazione non riteneva vi fossero ormai ampi margini per modificare il provvedimento in discussione, a suo avviso, di modifiche vi sarebbe bisogno. Non condivide, inoltre, la natura degli argomenti addotti per giustificare l'inaspettato di alcune fattispecie rispetto all'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Tra l'altro, la asserita attenuazione del diritto alla difesa, che non si può negare, intende però porre argine a fenomeni altamente criminali, senza contare che i principi riferibili all'articolo 24 della Costituzione debbono comprendere anche il principio del diritto alla celerità dei processi, che senza dubbio riceverà dal provvedimento in discussione un reale impulso. In particolare – conclude il senatore Calvi – non gli appaiono condivisibili le riserve legate alla mancanza di una indicazione di copertura finanziaria per le spese che saranno necessarie per realizzare il sistema introdotto dal provvedimento in discussione, atteso che esse saranno sicuramente bilanciate dai risparmi che si otterranno.

Il presidente ZECCHINO dichiara, quindi, chiusa la discussione generale.

Segue un breve dibattito sul prosieguo dei lavori cui partecipano il senatore RUSSO, il presidente ZECCHINO e il senatore SENESE.

La Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito della discussione per riprendere nella prossima seduta con la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1406) Deputato SIMEONE. – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge era stato esaurito dalla Commissione in sede referente nella seduta del 3 luglio

scorso. Propone di assumere pertanto come testo-base per la discussione quello risultante dalla precedente fase procedurale.

Conviene la Commissione.

Il presidente ZECCHINO ricorda altresì che in occasione dell'esame in sede referente la 5^a Commissione si era espressa sugli emendamenti 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13, divenuti gli articoli 6,7 e 8 del testo approvato dalla Commissione nella sede referente e aveva reso un parere contrario. Propone, non essendovi state modifiche al testo, di dare per acquisito tale parere, unitamente a quello non ostativo della 1^a Commissione.

Il relatore FASSONE riferisce alla Commissione nei termini già da lui predisposti in vista dell'esame in Assemblea per il disegno di legge in titolo.

In particolare, dopo aver ampiamente illustrato l'impianto del disegno di legge, come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, si sofferma sulle motivazioni che hanno condotto la Commissione a modificare parzialmente il testo pervenuto dalla Camera, intervenendo sulle cause alla base del notevole ritardo con la quale purtroppo i tribunali di sorveglianza provvedono sulle richieste di misure alternative finendo così per vanificare la stessa finalizzazione delle pene alternative. Altra considerazione messa in particolare rilievo dal relatore è che la sospensione delle pene, a causa della mole di provvedimenti che i tribunali sono chiamati ad emettere, si protrarrebbe per un tempo eccessivo, vanificando in sostanza ogni intervento sanzionatorio nei confronti della larga maggioranza dei condannati.

Nè va sottovalutato che il dilatarsi dell'attesa per chi si trova già ristretto darebbe origine a tensioni di imprevedibile portata. Il relatore motiva la ragione per cui si è ritenuto preferibile un meccanismo di attivazione della procedura di richiesta della pena alternativa su domanda e non d'ufficio, sia pure innestato anch'esso su una preventiva sospensione dell'esecuzione al fine di consentire la presentazione della domanda dallo stato di libertà e con onere di allegazione, almeno parziale, a carico del condannato richiedente, il quale condannato deve indicare quale misura alternativa richiede. Al riguardo il relatore tiene a sottolineare che, come correttivo al nodo che da anni viene lamentato dagli operatori penitenziari della reiterazione plurima delle domande di ammissione alle misure alternative, è parso indispensabile alla Commissione comporre l'ottica di favore nei confronti di chi può avvalersi delle misure alternative con la razionalizzazione dell'insieme della procedura. Pertanto è stato previsto che la sospensione dell'esecuzione in relazione ad una certa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato propone una nuova istanza. Si tratta di un principio già presente nell'ordinamento e, comunque, al condannato non è preclusa la possibilità di presentare la domanda dopo la sua reiezione ma ciò avverrà dallo stato di detenzione ove funzionerà il nuovo meccanismo introdotto attraverso l'articolo 2 del provvedimento in discussione che, so-

stituisce il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e varrà qualora il detenuto non abbia potuto utilizzare l'opportunità offerta dall'articolo 656 del codice di procedura penale come interamente sostituito dall'articolo 1 del provvedimento in discussione.

Il relatore si sofferma, quindi, su alcune ulteriori novità introdotte dal disegno di legge fra le quali – in particolare – quella di eliminare la preclusione del nuovo meccanismo di sospensione dell'esecuzione a proposito dei recidivi qualificati: apparendo che l'esclusione operata in tal senso dalla Camera dei deputati fosse troppo penalizzante per quelle situazioni, fin troppo frequenti, in cui alla pluralità di condanne non si accompagna una elevata pericolosità, ma piuttosto uno stato di malessere o di abbandono che proprio dalla misura alternativa potrebbe ricevere beneficio e cura. Vi è inoltre, fra l'altro, l'ampliamento della concedibilità della detenzione domiciliare per categorie speciali già considerate dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, ove si è portato a quattro anni il livello massimo di pena. Sono poi state incluse – tra l'altro – anche le comunità di accoglienza nell'elenco dei luoghi utilizzabili per fruire della misura alternativa; si è dilatata l'età della prole cui la madre deve accudire, estendendone la previsione al padre, quando la madre sia nella impossibilità assoluta di prestare assistenza e, soprattutto, si è ripristinata la congiunzione «anche» a proposito dell'espressione «anche se parte residua di maggior pena» poichè la sua eliminazione – voluta dal testo della Camera – renderebbe non applicabile la detenzione domiciliare a coloro che hanno riportato una condanna di per sè minore di tre anni non tale perchè residuo di pena più grave. Dopo aver ricordato come altamente positiva la previsione di un potenziamento delle dotazioni di assistenti sociali e di operatori amministrativi, introdotta dal Governo, per sostenere ed affiancare l'accresciuto numero dei soggetti che saranno ammessi alle misure alternative, il relatore Fassone conclude rilevando che le innovazioni apportate – seppure bisognose di altri interventi, che auspicabilmente verranno – si raccomandano come momento di una strategia rivolta sia verso un diritto penale minimo, sia verso una carcerizzazione ridotta all'interno di questa penalità residua.

Nessuno chiedendo di intervenire il presidente ZECCHINO dichiara chiusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE ricorda, quindi, che nell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi tenutosi ieri è emersa una forte sollecitazione a varare al più presto il provvedimento in esame su cui si appuntano molte attese dal mondo penitenziario. Dopo aver dato atto che sono stati presentati già alcuni emendamenti, prevalentemente di iniziativa del relatore, invita la Commissione ad esprimersi sulla eventuale esigenza di apportare modifiche.

Prendendo atto dell'orientamento in tal senso, si conviene di fissare per mercoledì 24 settembre alle ore 12 il termine per presentare gli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,20 viene ripresa alle ore 16,30.

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mus-solini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. - *Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1523) MONTICONE ed altri. - *Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori*

(1820) MANCONI ed altri. - *Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - *Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) GRECO ed altri. - *Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) GASPERINI. - *Norme penali sull'abuso dei minori*

(2527) FIORILLO ed altri. - *Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali*

(Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge n. 2625 e congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 113, 1820, 1827, 2018 e 2098. Discussione e rinvio dei disegni di legge nn. 113, 1523, 1820, 1827, 2018, 2098 e 2527)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 2625, rinviata nella seduta del 22 luglio scorso.

La relatrice BONFIETTI integra la relazione già svolta sul disegno di legge n. 2625, dando conto dei disegni di legge n. 113, 1820, 1827, 2018 e 2098 di cui propone la congiunzione con il disegno di legge n. 2625: ritiene, infatti, che tale ultimo provvedimento potrebbe costituire il testo-base per la discussione lasciando aperta la possibilità di proposte emendative.

In particolare, la relatrice Bonfietti osserva che il disegno di legge n. 113 è, solo in parte da considerarsi ricompreso nel disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, particolarmente gli articoli da 8 a 20 rappresentano una parte nuova. Osserva, poi, che l'articolo 21 esula dalla materia in discussione, mentre gli articoli da 22 a 25 sono parzialmente ricollegabili alla legge sulla violenza sessuale già vigente (legge n. 66 del 15 febbraio 1996).

Relativamente ai disegni di legge nn. 1820 e 2018 essi sono largamente coincidenti con il disegno di legge n. 2625.

Diversamente, invece, per il disegno di legge n. 1827 che certamente non è riconducibile al disegno di legge n. 2625 per gli articoli 2 e 3. Peraltro, l'articolo 4 del disegno di legge n. 1827, che prevede un osser-

vatorio per la lotta alla pedofilia all'abuso e sfruttamento sessuale dei minori, si inserisce in un filone presente anche nel disegno di legge n. 2625 che prevede analoghi interventi di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale. Anche il disegno di legge n. 2098 – prosegue la relatrice – presenta numerosi profili coincidenti con il disegno di legge n. 2625.

La relatrice dà anche conto dei disegni di legge n. 1523 e 2527 per i quali propone che la discussione prosegua autonomamente.

In particolare, il disegno di legge n. 1523, del quale la relatrice dà conto, riguarda una materia che, pur concorrendo a comporre il quadro complessivo delle norme che intendono difendere la particolare sensibilità dei minori e l'esigenza della loro tutela morale, si muove tuttavia su un piano del tutto diverso da quello su cui agiscono gli altri disegni di legge.

Medesime considerazioni valgono per il disegno di legge n. 2527, il quale contiene spunti di particolare interesse, laddove esso prevede – in particolare – la necessità di un esperto che tuteli il delicato equilibrio emotivo del minore in tutte le situazioni di particolare traumaticità, ma che purtroppo allargherebbe eccessivamente il campo d'azione dei disegni di legge in discussione. Naturalmente, conclude la relatrice, eventuali emendamenti potranno modificare il testo in discussione.

La Commissione conviene, quindi, sulla proposta della relatrice di congiungere la discussione dei disegni di legge n. 113, 1820, 1827, 2018 e 2098.

È quindi rinviato il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098 nonché il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1523 e 2527.

La seduta termina alle ore 16,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

78^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BOCO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EURO-POL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PORCARI reitera le riserve già espresse sugli aspetti controversi del disegno di legge in esame. In primo luogo rileva la negligenza del Governo nel precisare funzioni e composizione dell'Autorità nazionale di controllo prevista dall'articolo 23 della Convenzione. Quanto poi al Comitato parlamentare da istituirsi, numerose contrarietà sono emerse sia nel dibattito già iniziato in Commissione sia nei pareri inviati dalla Commissione affari costituzionali e dalla Giunta per gli affari europei, di cui recepisce sostanzialmente i contenuti, associandosi all'auspicio della non proliferazione di organismi parlamentari e soprattutto alla necessità di chiarire le funzioni del Comitato parlamentare e quelle dell'Autorità di controllo.

Il presidente BOCO ritiene che dopo l'ampia discussione già svolta una risposta chiara vada data circa l'applicazione dell'articolo 23, o impegnando il Governo a preparare un apposito testo da

sottoporre all'Assemblea, oppure sospendendo l'esame in sede referente per una pausa di riflessione.

Il senatore JACCHIA stigmatizza il comportamento del Governo, che si premura di sottoporre al Parlamento proposte sull'organizzazione di comitati di controllo passando in silenzio la definizione di un organismo che appare dotato di enormi poteri e di cui è assolutamente necessario conoscere precisamente la composizione e le funzioni. Potrebbe anche condividere l'emendamento 5.0.1 presentato dal senatore Andreotti, mentre sull'alternativa proposta dal Presidente non si ritiene convinto che la sede dell'Assemblea sia la più adatta alla riflessione richiesta al Governo, al quale chiede anche informazioni su come sia stato risolto questo problema negli altri Stati firmatari.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea che questo delicatissimo passaggio da un tipo di difesa basato sul controllo del territorio ad uno impostato sul controllo delle persone, in campo europeo, rappresenta un terreno inesplorato: lamenta infatti che mentre la schedatura del singolo individuo si è avviata, le garanzie collegate restano indefinite.

Il senatore ANDREOTTI osserva che il rilievo del collega Vertone è ormai tardivo e che attualmente la massima attenzione va data agli strumenti che consentano l'internalizzazione della sicurezza e della lotta alla criminalità. Ci si deve rendere conto che questo trattato rappresenta un punto di arrivo ormai non più prescindibile. Si dichiara contrario ad affidare al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen anche le funzioni relative a questa convenzione, trattandosi di due campi concettualmente separati, poichè il meccanismo di Schengen è legato al controllo delle frontiere. Le funzioni di Autorità di controllo potrebbero essere attribuite al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Quanto alla proposta di rinviare questa decisione alla discussione in Assemblea, ritiene che si rischierebbe di non trovare il tempo per la necessaria attenzione e per un approfondimento.

Il sottosegretario TOIA dichiara di comprendere le valide ragioni che spingono la Commissione a ricercare una soluzione della questione relativa all'Autorità di controllo; tuttavia è opportuno precisare che il problema è stato attentamente considerato anche in seno al Governo. La correttezza dell'atteggiamento governativo è dimostrata anche dall'articolo 4 del disegno di legge, con cui sono fatte salve le vigenti disposizioni legislative per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Informa poi che due Stati europei hanno già ratificato la convenzione, mentre gli altri si sono impegnati a farlo entro l'autunno. Dei due Stati la Danimarca non ha definito ancora l'Autorità nazionale di controllo, mentre il Regno Unito ha attribuito tale funzione al *National crime intelligence service*.

Dopo aver precisato che non può impegnarsi, a nome del Governo, a risolvere tale questione nell'arco di due settimane, propone che si in-

serisca nel disegno di legge un articolo aggiuntivo, al fine di precisare che l'Autorità di cui all'articolo 23 sarà istituita con apposita legge.

Il presidente BOCO prende atto che l'orientamento prevalente è favorevole a risolvere in Commissione la questione relativa all'attuazione dell'articolo 23, per la quale peraltro il senatore Andreotti ha già presentato l'emendamento 5.0.1. Sentito il Governo e tenendo conto dei pareri della 1^a Commissione e della GAE, ritiene necessario un rinvio dell'esame per approfondire le questioni tuttora controverse.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si associa alle conclusioni del Presidente e sottolinea che deve essere chiarito anche il rapporto tra il Comitato parlamentare di controllo e l'Autorità nazionale di controllo.

Il senatore ANDREOTTI considera invece definiti in maniera sufficientemente chiara i compiti dell'Autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 23. È comunque opportuna una pausa di riflessione per disciplinare in maniera adeguata il ruolo e la composizione del Comitato parlamentare e dell'Autorità.

Il senatore JACCHIA, rilevato che l'organismo cui il Regno Unito ha attribuito le funzioni di controllo è un'importantissima centrale di *intelligence*, si domanda se il Governo intenda assegnare le funzioni di comitato di controllo al SISDE. Sarebbe opportuno approfittare della pausa di riflessione per effettuare qualche audizione, anche di esperti stranieri, al fine di evitare decisioni affrettate in una materia tanto delicata.

Peraltro anche il testo della convenzione si presta a considerazioni critiche: ad esempio il punto 2 dell'articolo 2 assegna all'EUROPOL funzioni che sono già svolte dall'EURATOM, comunità che non risulta essere stata soppressa nel frattempo.

Il senatore MAGLIOCCHETTI condivide l'opportunità di acquisire ulteriori informazioni sugli orientamenti degli altri Stati europei.

La senatrice DE ZULUETA considera assai opportuno il rinvio del seguito dell'esame, perchè vi sono nel disegno di legge alcuni nodi tutt'altro che chiariti. Ad esempio, potrebbe sembrare naturale attribuire il controllo nazionale al Garante per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, recentemente istituito, ma ciò richiederebbe una ridefinizione dei suoi compiti e forse anche delle sue strutture. Peraltro è necessario che una soluzione venga trovata in tempi rapidi, data l'imminente apertura della sessione di bilancio.

Il senatore PIANETTA prospetta la possibilità che l'Autorità di controllo sia istituita con altro atto legislativo, come propone il Sottosegretario, purchè tutte le parti politiche e lo stesso Governo si impegnino a consentire l'approvazione di tale legge prima dell'entrata in vigore della convenzione in esame.

A tale proposta si associa il senatore CORRAO, il quale invita il rappresentante del Governo ad indicare una data precisa.

Il relatore PORCARI, premesso che non intende criticare il Regno Unito, rileva che ogni Stato rappresenta una diversa realtà e quindi non vi è nessuna ragione per prendere ad esempio altri paesi europei. In ogni caso non considera opportuno procedere ad audizioni di esperti stranieri, per risolvere un problema che riguarda essenzialmente l'ordinamento italiano.

Ribadita la sua forte perplessità sulla proposta del Governo, considera un grave errore procedere a una soluzione affrettata in nome di un'urgenza di cui non è affatto convinto, dal momento che il disegno di legge potrebbe sicuramente essere approvato entro l'anno in corso, senza dar luogo a inaccettabili strozzature della discussione. In ogni caso il Gruppo di Alleanza nazionale non potrebbe avallare un'approvazione del testo così com'è, lasciando al Governo mano libera sull'istituzione di un delicatissimo organo di controllo. Infine fa osservare al senatore Pianetta che, al di là degli impegni politici, non esiste alcun meccanismo giuridico che impedisca l'entrata in vigore della convenzione prima che sia stata approvata la legge istitutiva dell'Autorità di controllo.

Il presidente BOCO fa presente che la Commissione potrebbe utilizzare la prossima settimana per una riflessione, resa inevitabile anche dal fatto che molti senatori saranno in missione fuori dall'Italia; nella successiva settimana sarebbe possibile concludere l'*iter* in Commissione e in Assemblea, prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2488

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il controllo di cui all'articolo 23 della Convenzione è esercitato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione».

5.0.1

ANDREOTTI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

128^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, C07^a, 0047^o)

Il presidente BISCARDI propone che, in attesa che la Commissione affari costituzionali si esprima in sede consultiva sul disegno di legge n. 2732, si proceda all'esame dello schema di riparto di somme relative allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Dopo un breve intervento del senatore BEVILACQUA, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto per il riparto delle somme di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno 1997, da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (n. 135)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, commi 40 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole)

(R139 b00, C07^a, 0015^o)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra lo schema in titolo ricordando che esso trae origine dall'articolo 1, commi 40 e seguenti, della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra finanziaria dello scorso

anno), il quale – per ogni Ministero – ha accorpato in un unico capitolo di bilancio il finanziamento di una serie di enti precedentemente finanziati in modo disorganico. Per quel che riguarda in particolare quelli di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il relatore ricorda a titolo esemplificativo la Stazione zoologica Antonio Dohrn di Napoli, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di alta matematica. Rispetto all'analogo riparto effettuato lo scorso anno, prosegue il relatore, sono scomparsi alcuni istituti per i quali il Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia (CNST) aveva raccomandato di procedere ad un diverso assetto istituzionale, che potrà effettivamente essere attuato nell'ambito della delega per il riordinamento complessivo del settore di cui alla legge n. 59 di quest'anno (cosiddetta legge Bassanini). I fondi complessivamente stanziati ammontano a 40 miliardi, di cui 12 a favore di un Fondo per iniziative di diffusione della cultura scientifica e 28 ripartiti tra singoli istituti. Rispetto al 1996, i contributi per i singoli istituti sono peraltro variamente incrementati da un minimo di 5 milioni ad un massimo di 150.

Nel raccomandare alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, il relatore osserva peraltro che lo schema di riparto sembra accedere ad una concezione limitativa del concetto di «scienza», che in realtà non caratterizza solo le attività che abbiano come oggetto prevalente la ricerca scientifica, ma si attaglia a qualsiasi prospettiva disciplinare, al di fuori di qualunque improbabile e improponibile gerarchia di saperi. Pur condividendo inoltre il giudizio positivo sugli istituti cui vengono erogati i finanziamenti, il relatore rileva altresì che la documentazione da essi inviata a testimonianza dell'attività svolta è del tutto eterogenea e, in taluni casi, così scarsa da limitarsi ad una mera dichiarazione di intenti per l'acquisto di attrezzature. Nell'auspicare per il futuro un maggiore impegno nella rendicontazione, invita altresì il Governo a predisporre, a partire già dal prossimo anno, una chiara indicazione dei criteri oggettivi seguiti per la inclusione e la corrispondente esclusione degli enti dall'elenco degli aventi diritto a valere sui fondi del capitolo 2110.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LORENZI stigmatizza che, tra le molte e variegata competenze della 7^a Commissione, il settore trainante della ricerca scientifica non riceva attenzione ed approfondimento adeguati. L'intervento parlamentare pare infatti risolversi, come nel caso in esame, in sortite più o meno provocatorie (tale è stata di fatti a suo giudizio per taluni aspetti l'esposizione del relatore) o in superficiali pareri su erogazioni di fondi. Si riserva peraltro di formulare in altra sede un più articolato giudizio sul provvedimento in esame, sottolineando tuttavia fin d'ora il rilievo che assume il sostegno dovuto all'attività dell'Istituto nazionale di fisica della materia che, pur non incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, è tuttavia particolarmente meritevole in considerazione della qualità dei risultati già conseguiti nei pochi anni decorsi dalla sua istituzione.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI riprende brevemente la parola per chiarire di aver espresso il proprio convincimento, per alcuni versi critico, in qualità di relatore, senza alcun intento provocatorio e nel pieno rispetto delle diverse opinioni altrui.

Il senatore BEVILACQUA manifesta l'intenzione di intervenire nel dibattito, chiedendo tuttavia di poterlo fare in altra seduta.

Il sottosegretario TOGNON invita il senatore Bevilacqua a soprassedere a tale richiesta di rinvio. La proposta di riparto in esame si iscrive infatti in una strategia di finanziamento degli enti di ricerca scientifica assai intricata, che coinvolge svariati capitoli di spesa del Ministero. Da una parte, il finanziamento di cui si propone il riparto rappresenta difatti solo la dotazione ordinaria degli enti beneficiari, mentre gli stanziamenti per progetti specifici gravano su altri capitoli; dall'altra, gli enti destinatari dei contributi sono solo un esiguo numero e in particolare quelli che non fruiscono di finanziamenti attraverso la Tabella C della legge finanziaria. L'intero settore necessita quindi di un approfondito riordino ed in tal senso il Governo si è impegnato presentando alle Camere la relazione sulla riorganizzazione complessiva della ricerca e lo snellimento delle procedure di finanziamento prevista dalla «legge Bassanini». Carattere di particolare urgenza assume quindi l'espressione del parere parlamentare sulla proposta di riparto in esame, che consentirà finalmente agli enti beneficiari di ricevere la dotazione ordinaria per l'anno in corso, in vista del ben più ampio dibattito che sarà svolto sul futuro provvedimento di riordino.

Il senatore BEVILACQUA accede all'invito del Governo e non insiste sulla richiesta di rinvio. Rileva tuttavia una divergenza tra la relazione svolta dal relatore, che ha fatto riferimento ad una disomogeneità della documentazione trasmessa dagli enti beneficiari a rendiconto dell'attività svolta, e le dichiarazioni del Sottosegretario, che ha definito le somme oggetto del riparto quale mero finanziamento ordinario. Si associa poi alle perplessità avanzate dal relatore, in considerazioni delle quali preannuncia peraltro voto contrario.

Il senatore MASULLO sottolinea l'interesse ad un riordino complessivo delle strutture e dei soggetti dell'attività scientifica nel nostro Paese. Obiettivo obbligatorio e vincolante per la coscienza di tutti gli uomini di cultura deve quindi essere, a suo giudizio, il riassetto del settore in un'ottica tale che consenta di superare l'attuale frammentazione. La farraginosità che attualmente caratterizza il sistema di finanziamento degli enti di ricerca è infatti spesso causa del loro cattivo funzionamento. Nell'auspicare la presentazione da parte del Governo di un puntuale quadro ricognitivo delle condizioni di finanziamento di tutti gli enti, in vista della prossima discussione sullo schema di riordino complessivo, preannuncia voto favorevole sulla proposta del relatore.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario TOGNON, il quale rassicura il senatore Masullo che nella relazione sulle

linee per il riordino della ricerca è contenuta una esposizione puntuale della situazione in atto relativamente ai finanziamenti. Al senatore Bevilacqua risponde invece che la difformità delle documentazioni allegate dagli enti beneficiari per il contributo è dovuta alla difformità dei rispettivi atti istitutivi, purtroppo perfettamente in linea con la farraginosità del settore. D'altronde, è da anni invalsa la prassi che, anche per la valutazione di mere esigenze di funzionamento, vengano prese in considerazione la programmazione pluriennale e la rendicontazione dell'attività svolta.

Dopo che il RELATORE ha rinunciato alla propria replica, la Commissione, a maggioranza, approva la proposta di parere favorevole sullo schema in titolo dallo stesso formulata.

IN SEDE DELIBERANTE

(2732) Deputati CAPITELLI ed altri: Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva. Egli avverte quindi che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, mentre già in precedenza la Commissione bilancio aveva espresso il proprio nulla osta. Egli informa altresì che alle 12 di oggi è decorso il termine per la presentazione di emendamenti e che non ne è stato presentato alcuno.

Si procede quindi alle votazioni degli articoli.

In sede di esame dell'articolo 1, il PRESIDENTE avverte che è stato presentato il seguente ordine del giorno, relativo all'articolo stesso:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2732, concernente "Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica" che all'articolo 1 prevede, nel comma 2, l'estensione, fino all'anno scolastico 1997/98, della validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo e, nel comma 3, la proroga, per un ulteriore anno scolastico, delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di personale docente già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

considerato che le norme vigenti (articolo 437, comma 2, e articolo 559 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevedono che le assunzioni del predetto personale decorrono dall'inizio dell'anno scolastico,

considerato che con il disegno di legge si è intesa mantenere la validità delle predette graduatorie anche per l'anno scolastico 1997/98, senza soluzione di continuità rispetto all'anno scolastico 1996/97,

considerato che il predetto disegno di legge è stato presentato al Parlamento nel corso dell'anno scolastico 1996/97 ed approvato dalla Camera il 31 luglio 1997, e che la sospensione estiva dei lavori parlamentari non ne ha consentito l'approvazione definitiva entro la fine del medesimo anno scolastico,

impegna il Governo

ad applicare le norme in questione, in conformità e in coerenza con la finalità e la *ratio* che hanno ispirato la presentazione e l'approvazione parlamentare del disegno di legge, nel senso che le assunzioni da disporre sulla base delle graduatorie così prorogate abbiano effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, ferma restando la decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio».

0/2732/7^a/1 BRUNO GANERI, BISCARDI, LOMBARDI SATRIANI, OCCHIPINTI, MANIERI, BERGONZI, CORTIANA, RESCAGLIO, MELE, MASULLO

La relatrice BRUNO GANERI, premesso un convinto ringraziamento a tutte le forze politiche per l'impegno responsabile assunto con la decisione di non presentare emendamenti al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, consentendone così la necessaria, sollecita approvazione, illustra il suddetto ordine del giorno che impegna il Governo ad applicare le norme sulla proroga delle graduatorie in coerenza con lo spirito del provvedimento stesso. Auspica peraltro su tale atto di indirizzo una piena convergenza anche delle forze di opposizione.

Dopo che il senatore BEVILACQUA ha dichiarato di condividere l'ordine del giorno, il sottosegretario MASINI lo accoglie a nome del Governo.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli articoli 1 e 2 di cui consta il provvedimento.

In sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, il senatore BERGONZI annuncia il proprio voto favorevole, manifestando apprezzamento sia per le norme che prorogano le graduatorie che per quelle relative all'edilizia scolastica. Ricorda tuttavia che il riordino delle graduatorie è oggetto del disegno di legge n. 932, ormai da troppo tempo all'esame della Commissione, per il quale occorre procedere con urgenza se non si intende registrare un grave fallimento politico.

Anche il senatore BEVILACQUA dichiara il proprio voto favorevole, condividendo l'urgenza del provvedimento che corrisponde alle aspettative di molti docenti.

Il senatore BRIGNONE dichiara a sua volta il proprio voto favorevole, sottolineando in particolare la gravità degli scompensi cui il provvedimento intende porre rimedio.

A nome del Gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, preannuncia infine voto favorevole il senatore MASULLO il quale registra con soddisfazione la sia pur parziale liquidazione della frammentarietà che ha caratterizzato gli ultimi decenni di gestione della scuola.

La Commissione accoglie infine all'unanimità il provvedimento nel suo complesso.

Il sottosegretario MASINI esprime apprezzamento per la sollecitudine dei lavori della Commissione e per l'alto senso di responsabilità dimostrato da tutte le forze politiche.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C07^a, 0047^o)

Il PRESIDENTE propone che la settimana prossima la Commissione sia convocata in tre sedute (martedì alle 15,30, mercoledì alle 15 e giovedì nuovamente alle 15), per la trattazione dei seguenti argomenti: prosieguo dell'esame dei disegni di legge n. 2644 (beni culturali), n. 2722 (offerta formativa), n. 2287-*bis* (proroga termini) e n. 932 (personale scolastico); esame del disegno di legge n. 1658-B (credito cinematografico), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; esame in sede consultiva degli schemi di regolamento sulla programmazione universitaria e sui musei. Propone altresì che l'audizione richiesta dallo SNALS in relazione al disegno di legge n. 932 sia svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato martedì alle ore 15.

La Commissione - dopo una richiesta di chiarimenti del senatore BEVILACQUA, cui risponde il PRESIDENTE - conviene sulla proposta.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

117^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

- e della petizione n. 138 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che erano stati illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5. Si passa pertanto alla votazione degli stessi.

Con il parere contrario del relatore PETRUCCIOLI e del sottosegretario BARGONE, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 mentre, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, è accolto l'emendamento 5.5. Il PRESIDENTE dichiara quindi assorbiti gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15.

In relazione all'emendamento 5.16 il sottosegretario BARGONE fa presente che, probabilmente, il problema a cui l'emendamento intende dare soluzione è già stato affrontato in altra sede; poichè si tratta di verificare concretamente tale questione propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento. La Commissione conviene sulla proposta del Sottosegretario e decide di accantonare tutti gli emendamenti di analogo contenuto dall'emendamento 5.17, all'emendamento 5.20-*bis*.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.20-*ter* e 5.22, mentre, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è accolto l'emendamento 5.21.

Sull'emendamento 5.23, sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, si apre un breve dibattito nel quale interviene per primo il senatore CÒ che, ritenendo non del tutto congruo l'intervento del Garante per la concorrenza su questo tema, sottolinea come sia necessaria la tutela di quelle società che nascono per la progettazione mentre appare opportuno limitare in parte le facoltà delle società di ingegneria che in realtà, essendo soggetti molto più forti, rischiano di falsare appunto la concorrenza nel mercato. Ritiene pertanto che su questa questione debba essere trovato un punto di equilibrio.

Tanto il presidente PETRUCCIOLI quanto il sottosegretario BARGONE fanno presente come il testo predisposto dal Governo rappresenti in realtà proprio un punto di equilibrio in relazione alla tesi sostenuta dal senatore CÒ.

Dello stesso avviso si dichiarano anche i senatori TERRACINI e VEDOVATO mentre il senatore BESSO CORDERO ritiene che un punto di equilibrio migliore rispetto a quello del testo proposto dal Governo possa essere trovato eventualmente anche con qualche modifica dell'emendamento 5.23. Sulla questione intervengono ulteriormente i senatori SARTO, CÒ e il sottosegretario BARGONE; quindi su proposta del PRESIDENTE la Commissione decide di accantonare l'emendamento 5.23 e tutti gli emendamenti di analogo contenuto fino all'emendamento 5.32.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 5.25.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi accolti gli emendamenti 5.33, 5.34 e 5.35.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO i senatori DIANA Lorenzo e SARTO ritirano rispettivamente gli emendamenti 5.35-*bis* e 5.35-*ter*.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è quindi respinto l'emendamento 5.36 mentre, previa espressione del parere favorevole del relatore PETRUCCIOLI e del sottosegretario BARGONE, è accolto l'emendamento 5.37.

Sull'emendamento 5.38 tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario. Posto ai voti, l'emendamento è respinto. Previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, risultano quindi respinti gli emendamenti 5.39, 5.40, 5.41 e 5.42. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è del pari respinto l'emendamento 5.42-*bis*.

Il senatore SARTO ritira l'emendamento 5.42-*ter*.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 5.43, 5.44, 5.45 e 5.46.

Il senatore SARTO ritira l'emendamento 5.48.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 5.47 e 5.49. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono successivamente respinti gli emendamenti 5.50 e 5.51.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 5.54.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORNACIN, gli emendamenti 5.52 e 5.53, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti. Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 5.55. Sono così dichiarati assorbiti gli emendamenti 5.56 e 5.57.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 5.58 e 5.59.

Il senatore SARTO, accogliendo un invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, ritira gli emendamenti 5.60 e 5.61.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 5.62, 5.63, 5.64 e 5.65. Con il

parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è del pari respinto l'emendamento 5.66.

Il senatore DIANA Lorenzo ritira l'emendamento 5.67 con l'intento di trasformarlo in un ordine del giorno.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 5.68 è respinto.

Sull'emendamento 5.69 il RELATORE si rimette alle decisioni della Commissione mentre il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole. Posto ai voti l'emendamento è accolto.

Sull'emendamento 5.69-bis il RELATORE si rimette alle decisioni della Commissione mentre il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole. Posto ai voti l'emendamento è accolto. Il senatore LAURO ritira l'emendamento 5.70. Il PRESIDENTE dichiara quindi assorbiti gli emendamenti 5.71, 5.72, 5.73 e 5.74.

Il senatore SARTO propone la seguente riformulazione dell'emendamento 5.74-bis per superare il parere contrario della 5ª Commissione permanente: «Al comma 2, punto 13, aggiungere infine il seguente periodo: 'Nei bandi di concorso le amministrazioni e le stazioni appaltanti "tabiliscono che la composizione dei gruppi concorrenti debba prevedere anche la presenza di una quota di giovani laureati."».

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO che invita il senatore SARTO a trasformare il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno, il nuovo testo dell'emendamento 5.74-bis, posto ai voti, è respinto.

Tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO invitano il senatore BORNACIN a ritirare l'emendamento 5.75 sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il senatore BORNACIN non accoglie l'invito a ritirare l'emendamento sul quale annuncia il proprio voto favorevole allo stesso modo del senatore LAURO. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 5.76.

Sull'emendamento 5.77 tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO si rimettono alle decisioni della Commissione. Posto ai voti, l'emendamento è accolto.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 5.78.

Il sottosegretario BARGONE propone al senatore BESSO CORDE-RO di modificare l'emendamento 5.79 nel senso di sopprimere anche la parola: «a consulenza» oltre che le parole «o attività».

Il senatore BESSO CORDERO accoglie la proposta di modifica avanzata dal Sottosegretario e il presidente PETRUCCIOLI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento che, posto ai voti, è accolto. È pertanto dichiarato assorbito l'emendamento 5.80.

Il senatore LAURO ritira gli emendamenti 5.81 e 5.83 mentre il senatore SARTO, su invito del RELATORE, ritira gli emendamenti 5.82 e 5.84 ritenendo comunque che i contenuti di quest'ultimo emendamento debbano in qualche modo essere inseriti nel Regolamento di attuazione della legge affinché sia dato spazio anche ai giovani professionisti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288**Art. 5.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato e interamente sostituito dal seguente:

“1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) da uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- d) da professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
- e) dalle società professionali di progettazione di cui al comma 7, lettera a);
- f) dalle società imprenditoriali di ingegneria di cui al comma 7, lettera b);
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), o tra i soggetti appartenenti alla stessa lettera di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 in quanto compatibili.

Agli effetti della presente legge gli incarichi per opere puntuali di cui all'articolo ... riguardanti opere di architettura sono affidati, secondo le modalità del presente comma a professionisti singoli o associati o a società professionali o a loro raggruppamenti tra soggetti, di cui alle lettere d) ed e).

Gli incarichi riguardanti le opere a rete, di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica possono essere affidati a società imprenditoriali di ingegneria, di cui alla lettera f), a questi incarichi non si applica il divieto di cui all'articolo ...

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali ovvero in possesso dei requisiti stabiliti, per determinate categorie professionali, dal regolamento. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per

la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a 9 soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità o rilevanza urbana, ambientale ed architettonica, storica-artistica e conservativa o in caso di necessità di predisporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze, accertati dal legale rappresentante della stazione appaltante, sentito il coordinatore unico del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*.

5. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e ricerche per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei progetti preliminari.

6. Il regolamento definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

7. Ai fini della presente legge:

a) sono società professionali di progettazione le società costituite tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. I soci delle società professionali agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della citata forma associativa ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 1815 del 1939. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

b) sono società imprenditoriali di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Le società imprenditoriali sono tenute annualmente al versamento, per conto dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti dalla società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di colla-

borazione coordinata e continuativa, qualora ne sia obbligatoria l'iscrizione alle rispettive Casse di previdenza, del contributo soggettivo di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, in proporzione alla retribuzione dai predetti soggetti percepite. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.

8. I requisiti societari organizzativi e tecnici delle società di progettazione sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili. Nessun soggetto può assommare in se, nè direttamente nè indirettamente, l'attività di progettazione e di produzione di beni.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono pertanto partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidamento di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi i dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, temperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico e impiantistico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria, indipendentemente dal valore dell'incarico di progettazione, la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

15. Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli stati membri dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 157 del 1995, ai fini dell'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni indicate, i singoli professionisti ed i soggetti contraenti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, devono dimostrare all'atto dell'offerta la regolarità della propria posizione contributiva ai fini previdenziali.

16. I corrispettivi alle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale, non superiori al 2 per cento, per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

17. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 16, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruiti e per i capitolati e i contratti.

18. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 16 sono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

19. In tutti gli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, a consulenze specialistiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

20. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 le società di cui al comma 1, lettere *e)* ed *f)*, devono:

a) indicare, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura 'società professionale di progettazione (s.p.p.)';

b) indicare, qualora costituite nella forma di società di capitali, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura 'società imprenditoriale di ingegneria (s.i.i.);

c) disporre, qualora costituite nella forma di società di capitali, di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto e iscritti nei rispettivi albi da almeno dieci anni, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati, nonché di gestione delle commesse dal punto di vista funzionale e contabile;

d) rispettare, qualora costituite nella forma di società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, primo comma, e dell'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

e) prescegliere, qualora costituite nella forma di società in accomandita semplice o per azioni, gli accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli albi;

f) essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi stabili dal regolamento, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

21. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13, le società di progettazione costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaboratore coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

22. Le progettazioni preliminari definitive ed esecutive, sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento anche in relazione ai criteri che possono essere stabiliti dal regolamento e dalle leggi regionali; in tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alle determinazioni delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

23. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, comma 1, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni"».

5.1

LAURO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i soggetti, progettisti di lavori pubblici, devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. La competenza e idoneità delle funzioni di progettazione è definita professionalmente sulla base di criteri e metodologie coerenti con la certificazione del sistema qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000. Il regolamento di cui all'articolo 3 fissa i tempi di applicazione ed i requisiti relativi alla competenza ed idoneità dei progettisti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, nonché i relativi criteri di valutazione e controllo sulla base di quanto indicato nel presente comma.

2. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nel rispetto di quanto contenuto al punto 1, sono redatti:

a) ... *omissis* ...”».

5.2

LAURO

Al comma 1, punto 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V, Vi e VII del titolo V del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, con eccezione di quelle relative alla produzione di beni, secondo l'articolo 2195 del codice civile.

A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Sempre ai fini della presente legge, le società di ingegneria devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) limitazione dell'oggetto sociale alle attività sopra indicate;
- 2) nominatività delle azioni e non trasferibilità mediante girate.

L'attività di progettazione svolta dalle società di ingegneria deve far capo a uno o più liberi professionisti iscritti agli albi professionali nominativamente indicati, responsabili in solido con le società per le singole attività di progettazione ed obbligati al rispetto delle norme disciplinari degli Ordini di appartenenza.

Le società di ingegneria non possono avvalersi, quale titolo valido per partecipare alle gare di progettazione, delle progettazioni svolte da professionisti che non abbiano rapporti di dipendenza o di collaborazione con le società stesse o che non ne siano soci.

L'obbligo del rispetto delle tariffe professionali vale anche per le società di ingegneria, con vidimazione delle particelle, quando necessario, da parte degli Ordini.

Sui corrispettivi spettanti alle società di applica il contributo integrativo dovuto per la previdenza dei liberi professionisti; tale contributo viene ripartito fra le casse di previdenza così come stabilito dalla legge per le associazioni professionali»

5.3

BOSI

Al comma 1, punto 1, lettera b), sopprimere le parole: «e successive modificazioni» ed alla lettera c), sopprimere le parole: «o per convenzione».

5.4

LAURO

Al comma 1, punto 1, lettera d), sostituire le parole: «da professionisti» con le seguenti: «da liberi professionisti».

5.5

DIANA Lino, VEDOVATO, CARIPINELLI

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «professionisti singoli» inserire la seguente: «liberi».

5.6

SARTO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «da» inserire la seguente: «liberi».

5.7

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «da professionisti» con le seguenti: «da liberi professionisti».

5.8

LAURO

Al comma 1, lettera d), inserire la parola: «liberi» fra le parole: «da» e «professionisti».

5.9 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, capoverso 1, lettera d), inserire la parola: «liberi» dopo la seguente: «da».

5.10 VEDOVATO, DIANA LORENZO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «da» inserire la seguente: «liberi».

5.11 FIRRARELLO

Al comma 1, punto 1, lettera f), dopo le parole: «... lettera b)» inserire le seguenti: «limitatamente ai casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e comma 2».

5.12 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 1, lettera g), sostituire le parole: «di cui alle lettere d), e) ed f)» con le seguenti: «di cui alla lettera d)».

5.13 SARTO

Al comma 1, punto 1, lettera g), dopo le parole: «... di cui alle lettere d), e)» sopprimere le parole: «ed f)».

5.14 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, dopo il punto 1, inserire il seguente:

«1-bis) I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di nessuna delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, se non conseguenti al rapporto d'impiego».

5.15 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire il punto 2 con i seguenti:

«2) I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indicherà i soggetti abilitati alla firma dei progetti».

5.16

DIANA LORENZO, CARPINELLI, VEDOVATO

Al comma 1, sostituire il punto 2 con il seguente:

«2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali ovvero in possesso dei requisiti stabiliti, per determinate categorie professionali, dal regolamento. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione, che si avvarrà dei fondi di cui all'articolo 18, comma 1».

5.17

LAURO

Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole da: «ovvero in servizio» fino a: «di progettazione».

5.18

LAURO

Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole da: «ovvero in servizio» fino a: «di progettazione».

5.19

RAGNO, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 1 punto 2 sopprimere le parole da: «ovvero in servizio» fino a: «di progettazione».

5.20

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 2, sostituire le parole da: «in servizio» e «progettazione» con le seguenti: «, ove previsto dal rispettivo ordinamento professionale, nell'apposito elenco speciale annesso all'albo.

2-bis. È consentita l'istituzione dell'elenco speciale per l'iscrizione dei pubblici dipendenti, appartenenti a quelle categorie professionali interessate all'applicazione della presente legge ed il cui ordinamento professionale vieti l'iscrizione nell'albo ordinario e non contempli tale possibilità.

2-ter. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale + necessario:

a) documentare il possesso dei requisiti ordinari per l'iscrizione all'albo, presentare un certificato dell'amministrazione di appartenenza, attestante l'attualità del rapporto di pubblico impiego, nonché l'inquadramento del richiedente in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione.

2-quater. Ai professionisti iscritti nell'elenco speciale non viene consegnato il timbro.

2-quinques. I professionisti iscritti nell'elenco speciale non partecipano alle elezioni per i Consigli o degli Ordini e non possono essere eletti.

2-sexies. Il professionista iscritto nell'elenco speciale versa al Collegio o all'Ordine, nella misura stabilita dal Consiglio del Collegio o dell'Ordine, un contributo annuale per la gestione dell'elenco stesso, nonché, per una sola volta, un contributo per l'iscrizione.

2-septies. I Consigli dei Collegi o degli Ordini provvedono all'aggiornamento dell'albo almeno una volta l'anno, al fine di effettuare, in seguito a comunicazione dell'interessato o anche d'ufficio, gli eventuali passaggi dall'albo all'elenco speciale».

5.20-bis

BOSI

Al comma 1, punto 2, secondo periodo sostituire le parole: «all'amministrazione» con le seguenti: «al dipendente».

5.20-ter

LAURO

Al comma 1 punto 3 dopo le parole: «a favore dei dipendenti incaricati della progettazione» aggiungere le seguenti: «, utilizzando i fondi di cui all'articolo 18, comma 1».

5.21

LAURO

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole da: «La redazione del progetto preliminare» fino alle seguenti: «lettere d), e), f) e g)».

5.22

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «... di cui al comma 1, lettere d) e)» sopprimere le parole: «f)» e le seguenti: «Le società di cui al comma 1, lettera f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».

5.23 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 4 sopprimere il seguente periodo: «Le società di cui al comma 1» fino a: «progetti integrali e coordinati».

5.24 LAURO, TERRACINI

Al comma 1, punto 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le società di capitali di cui al comma 1, lettere e) ed f), nonché i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera g) dei quali le stesse società facciano parte, possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso che i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU».

5.25 LAURO

Al comma 1, alla fine del punto 4, sopprimere le seguenti parole: «salvo che l'incarico riguardi le redazioni di progetti integrali e coordinati».

5.26 FIRRARELLO

Al comma 1, punto 4 sopprimere in fine, le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione dei progetti integrali e coordinati».

5.27 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1 punto 4 sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».

5.28 CÒ

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione dei progetti integrali e coordinati».

5.29 FIRRARELLO

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrati e coordinati».

5.30

SARTO

Al comma 1, alla fine del punto 4, sopprimere le seguenti parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione dei progetti integrali e coordinati».

5.32

LAURO

Al comma 1 punto 5 dopo le parole: «Ad Università» sopprimere le parole: «loro strutture», dopo le parole: di studi e ricerche aggiungere le seguenti: «necessari ai soggetti di cui al comma 1» e dopo la parola: «predisposizione» inserire la seguente: «esclusivamente».

5.33

LAURO

Al comma 1 punto 5 sopprimere le parole: «e dei progetti preliminari».

5.34

CÒ

Al comma 1, punto 5, sopprimere le seguenti parole: «e dei progetti preliminari».

5.35

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 5, sostituire le parole: «e dei progetti preliminari» con le seguenti: «con esclusione delle attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva».

5.35-bis

DIANA LORENZO

Al comma 1, punto 5, dopo le parole: «e dei progetti preliminari» inserire le seguenti: «Qualora a docenti universitari siano affidati, nel quadro delle norme che regolano la materia, incarichi in quanto soggetti privati libero professionisti, è fatto divieto di utilizzare nel progetto i titoli e le cariche afferenti al ruolo e ad eventuali altre cariche universitarie. Nei curricula finalizzati a candidature di incarico libero professionale, i titoli e le attività universitarie devono essere elencate separatamente dai titoli e attività libero professionali».

5.35-ter

SARTO

Al comma 1 sostituire il punto 6, con il seguente:

«6. Ai fini della presente legge:

a) sono società professionali di progettazione le società costituite tra liberi professionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme di società di persone di cui ai capi II, III, IV del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nelle forme di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; i soci delle società di persone devono essere esclusivamente professionisti, di cui almeno il 50 per cento ingegneri o architetti; i soci professionisti iscritti agli albi delle società di capitale devono possedere almeno il 70 per cento del capitale sociale, con almeno la metà in possesso di ingegneri o architetti, e l'amministratore unico o i consiglieri di amministrazione devono essere soci professionisti iscritti agli albi; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, ma è fatto divieto di svolgere attività commerciali, immobiliare, imprenditoriale, industriale e di intermediazione. I soci delle società professionali agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

b) sono società imprenditoriali di progettazione le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Per queste società è fatto divieto di avere da un ente o amministrazione incarichi professionali se nel quinquennio precedente erano ancora in corso rapporti da impresa appaltatrice o fornitrice, o lo erano per imprese collegate. È inoltre fatto divieto, fino a cinque anni dopo il completamento dell'incarico professionale, per le società imprenditoriali di progettazione e per le società a queste collegate avere rapporti da impresa appaltatrice o fornitrice con l'ente o amministrazione da cui si è ricevuto l'incarico. Le condizioni di collegamento e di incompatibilità sono definite dal regolamento di cui all'articolo 3. Le società imprenditoriali di progettazione sono tenute annualmente al versamento, per conto dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti dalla società e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ne sia obbligatoria l'iscrizione alle rispettive casse di previdenza, del contributo soggettivo di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, in proporzione alla retribuzione dai predetti soggetti percepita. Ai corrispettivi delle società si ap-

plica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.

Agli effetti della trasparenza è necessario definire quelle forme societarie che diano le stesse garanzie di indipendenza e di libertà di scelta progettuale che sono caratteristiche della libera professione.

Nello stesso tempo bisogna consentire anche ai liberi professionisti la possibilità di costituirsi, pur con tutte le garanzie necessarie, nelle forme organizzative moderne ed efficienti di società di capitale, al fine di permettere loro di evolversi verso organizzazioni in grado di competere in campo nazionale ed internazionale.

A tal fine occorre distinguere per le progettazioni non tra società di persone e società di capitali, ma tra "società professionali" e "società imprenditoriali", considerando queste ultime come quelle che non hanno i requisiti prima esposti.

In effetti in Italia esistono già delle cosiddette "società di ingegneria" che possiedono tutti i requisiti per essere classificate tra le società professionali.

Nello stesso tempo in un mercato in rapida evoluzione occorre permettere la più ampia facilità di passaggio dei progettisti tra le varie forme organizzative, in forma dipendente o indipendente, senza disperdere i contributi versati ai vari enti previdenziali ma riconducendoli sempre alla cassa di previdenza ed assistenza dei liberi professionisti, evitando nel contempo conseguenze negative sulla sopravvivenza delle casse stesse.

Il contributo integrativo per tutti assolve anche ad una fondamentale funzione di pari condizioni nell'offerta delle prestazioni professionali».

5.36

LAURO

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «società costituite» inserire la seguente: «esclusivamente».

5.37

DIANA LORENZO, VEDOVATO, CARPINELLI

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «... dai vigenti ordinamenti professionali» sopprimere le seguenti: «nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.» e dopo le parole: «... della legge 23 novembre 1939, n. 1815» inserire le seguenti: «Dette società saranno disciplinate dal Regolamento e non potranno produrre beni nè esercitare attività di impresa; dovranno essere indipendenti e non potranno essere controllate nè controllare nè essere collegate ad altre persone giuridiche. (Le situazioni di controllo e di collegamento si determineranno con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 codice civile)».

5.38

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.39

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.40

SARTO

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.41

LAURO

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.42

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, punto 6, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

5.42-bis

BOSI

Al comma 1, punto 6, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sui corrispettivi spettanti alle società si applica il contributo integrativo dovuto per la previdenza dei liberi professionisti; tale contributo viene ripartito fra le casse di previdenza così come stabilito dalla legge per le associazioni professionali».

5.42-ter

SARTO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «sono società di ingegneria le società» sopprimere le seguenti: «di capitali di cui ai capi V, VI, e VII del titolo V del libro quinto del codice civile» e dopo le parole: «... o studi di impatto ambientale.» inserire le seguenti: «dette società potranno produrre beni ed esercitare attività di impresa».

5.43BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI, e VII del titolo V del codice civile» inserire le seguenti: «ad esclusione delle società produttrici di beni».

5.44

Cò

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «del libro quinto del codice civile» inserire le seguenti: «non produttrici di beni».

5.45

SARTO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle società produttrici di beni».

5.46

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «progettazione o direzione dei lavori» inserire le seguenti: «nei casi di opere di rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di particolare complessità, con esclusione di quelle nelle quali siano presenti contenuti architettonici ed urbanistici».

5.47

Cò

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «progettazione o direzione dei» inserire le seguenti: «lavori nei casi di opere di rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di particolare complessità con esclusione di quelle nelle quali siano presenti rilevanti contenuti architettonici ed urbanistici».

5.48

SARTO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «progettazione o direzione dei lavori» inserire le seguenti: «in casi di opere di rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di particolare complessità, con esclusione di quelle nelle quali siano presenti contenuti architettonici ed urbanistici».

5.49

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e nelle quali almeno il 50 per cento del capitale sociale sia detenuto da professionisti regolarmente iscritti nei relativi albi».

5.50

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.51

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 6, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni».

5.52

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, punto 6, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni».

5.53

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 6, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni».

5.54

LAURO

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può stabilire» con le seguenti: «il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce».

5.55

CÒ

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «può stabilire» con la seguente: «stabilirà».

5.56

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «può stabilire i requisiti» con le seguenti: «stabilirà i requisiti societari.».

5.57

SARTO

Al comma 1, punto 7, sopprimere il secondo periodo.

5.58

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 7, sopprimere il secondo periodo.

5.59

Cò

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «le società di cui al comma 6, lettera b) devono disporre» con le seguenti: «le società di capitali di cui al comma 6, lettere a) e b), devono disporre, per tutte le attività svolte dalla società» e dopo le parole: «attinente alla attività» sopprimere la seguente: «prevalente».

5.60

LAURO

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritto al relativo albo da almeno dieci anni» con le seguenti: «devono disporre di almeno un direttore tecnico, iscritto da perlomeno dieci anni nel proprio albo professionale, con titolo attinente all'attività prevalente svolta dalla società».

5.61

LAURO

Al comma 1, punto 7, sopprimere le seguenti parole: «o laureati in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società».

5.62

LAURO

Al comma 1, punto 7, sopprimere le seguenti parole: «o laureati in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalentemente svolta dalla società».

5.63

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 7, sopprimere le parole: «o laureati in una disciplina tecnica attinente alla attività precedentemente svolta dalla società».

5.64

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, punto 7, sopprimere le seguenti parole: «o laureati in una disciplina tecnica attinente alla attività precedentemente svolta dalla società».

5.65

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 8, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: «e con l'indicazione di quale tra loro è incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le attività professionali di tutti i soggetti affidatari e dei suddetti professionisti sono soggette al controllo degli ordini e collegi professionali di competenza, nonché agli obblighi contributivi e assicurativi delle casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti».

5.66

LAURO

Al comma 1, dopo il punto 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con apposito regolamento, su proposta del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si firseranno i criteri di affidamento degli incarichi di cui al predetto comma 2 solo ai soggetti che potranno dimostrare l'inserimento continuativo negli organici di giovani professionisti».

5.67

DIANA LORENZO

Al comma 2, punto 12, sopprimere le parole da: «Fino alla data di entrata in vigore» fino alla fine del periodo.

5.68

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, punto 12, sopprimere le parole: «e di comprovata esperienza».

5.69

VEDOVATO, DIANA LORENZO

Al comma 2, sostituire il punto 13 con il seguente:

«13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservatorio, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Nei casi in cui necessitano requisiti specifici, si può far ricorso, motivatamente, ad altre procedure. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12».

5.69-bis

DIANA LORENZO

Al comma 2, punto 13, dopo le parole: «nonché tecnologico» aggiungere le seguenti: «o impiantistico» e dopo le parole: «in via prioritaria» aggiungere le seguenti: «quando l'importo stimato della progettazione è pari o superiore a 200.000 ECU, ovvero la convenienza, per importo stimato inferiore ai 200.000 ECU».

5.70

LAURO

Al comma 2 punto 13, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sostituire le parole: «valutano in via prioritaria la possibilità di esprimere un concorso di progettazione o del concorso di idee» con le seguenti: «applicano di norma la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Solo in casi particolari, dove, a causa della complessità delle opere da realizzare, necessitano requisiti specifici, si può fare ricorso ad altre procedure di affidamento esplicitandone le motivazioni».

5.71

SARTO

Al comma 2 punto 13, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sostituire le parole: «valutano in via preliminare la possibilità di esprimere un concorso di progettazione o del concorso di idee» con le seguenti: «esperiscono in via prioritaria un concorso di progettazione o un concorso di idee, esplicitando le motivazioni quando non siadotti tale soluzione».

5.72

SARTO

Al comma 2, punto 13, sostituire le parole: «valutano in via prioritaria le possibilità di espriere un concorso di progettazione o un concorso di idee» con le seguenti: «applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. In casi particolari in cui necessitano specifici requisiti, si può fare ricorso ad altre procedure».

5.73

FIRRARELLO

Al comma 2, punto 13, sostituire le parole: «valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee» con le seguenti: «applicano la procedura del concorso di idee. In casi particolari in cui necessitano specifici requisiti, si può fare ricorso ad altre procedure».

5.74

Cò

Al comma 2, punto 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei bandi di concorso le amministrazioni e le stazioni appaltanti promuovono la formazione dei gruppi concorrenti misti che abbiano la presenza anche di giovani laureati».

5.74-bis

SARTO

Al comma 2, dopo il punto 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ferma restando la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di procedure anche sotto forma di appalto-concorso o di appalto integrato di progettazione ed esecuzione delle opere, l'esperimento di procedure concorsuali per l'affidamento di incarichi di progettazioni è obbligatorio nei seguenti casi:

a) quando l'opera comporti una spesa stimata pari o superiore al limite previsto dall'articolo 1 del decreto-legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, con esclusione di quelle che abbiano caratteristiche ripetitive;

b) quando debba intervenire su edifici o loro pertinenze sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939 n. 1089 e 29 luglio 1939 n. 1497, salvo che si tratti di manutenzione ricorrente a periodica;

c) quando l'opera, debba inserirsi in un contesto urbano, che presenti rilevanti problemi sotto il profilo ambientale, della viabilità della qualità insediativa o della riqualificazione funzionale, o ad esso collegarsi;

d) quando debba intervenire su edifici o aree industriali dismesse;

e) quando si tratta di edifici di uso collettivo destinati ad ospitare più di 500 persone;

f) quando si tratti di opere ricadenti in categorie per le quali non siano state approvate norme tecniche specifiche;

g) quando si tratti di interventi di contenuto sperimentale o tecnologicamente innovativo.

5.75

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, punto 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso l'importo dovuto per la direzione dei lavori è compreso nel prezzo iniziale dell'appalto».

5.76

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, punto 14-bis, dopo le parole: «attività di supporto» inserire le seguenti: «, le attività del project manager e le attività dei coordinatori per la sicurezza introdotti dal decreto-legislativo 494/96».

5.77

LAURO

Al comma 3, punto 14-quater, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis del presente articolo, i corrispettivi determinati secondo le tariffe professionali in vigore sono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo.»

5.78

LAURO

Al comma 3, punto 14-quinquies, dopo le parole: «... misurazioni e picchettazioni, a consulenza» sopprimere le parole: «o attività» e dopo la parola: «specialistiche» sopprimere le seguenti: «ad attività esecutive e di dettaglio.»

5.79BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 3, capoverso 14-quinquies, sopprimere le seguenti parole: «ad attività esecutive e di dettaglio».

5.80

PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«15. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui al presente articolo, le società di cui al comma 1, lettere e) ed f), devono:

a) indicare, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura «società professionale di progettazione (s.p.p.)»;

b) indicare, qualora costituite nella forma di società di capitali, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura «società imprenditoriale di progettazione (s.i.p.)»;

c) rispettare, qualora costituite nella forma di società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, primo comma, e dell'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

d) prescegliere, qualora costituite nella forma di società in accomandita semplice o per azioni, gli accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli albi;

e) essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dal regolamento, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

16. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui al presente articolo, le società professionali e le società imprenditoriali di progettazione, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società professionali di progettazione, o dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società iscritti ai rispettivi albi professionali con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, o di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

17. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina, anche sotto il profilo della trasparenza e della chiarezza delle responsabilità, le modalità di effettuazione delle attività di progettazione e di direzione e contabilità dei lavori da parte dei concessionari dei lavori pubblici».

5.81

LAURO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti e curricula delle società devono in ogni caso specificare le attività connesse ai soci in essere al momento della gara, da quelle effettuate, anche in quota parte, con soci decaduti».

5.82

SARTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici».

5.83

LAURO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni e stazioni appaltanti promuovono nei bandi per l'aggiudicazione la presenza di giovani laureati nei gruppi aspiranti all'aggiudicazione stessa».

5.84

SARTO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

112ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Commissario straordinario dell'INEA, professor Guido Fabiani, accompagnato dalla dottoressa Annalisa Zezza e dal dottor Francesco Mantino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla spesa, sui costi e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: audizione del Commissario straordinario dell'INEA

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C09ª, 0001ª)

Il PRESIDENTE, dato il benvenuto al professor Fabiani, ricorda preliminarmente che, nella seduta del 31 luglio, la Commissione ha convenuto di ampliare il programma dell'indagine conoscitiva anche all'analisi dei costi in agricoltura e che, essendo pervenuta l'autorizzazione del Presidente del Senato in tal senso, sono stati conseguentemente integrati il titolo e l'ambito dell'indagine.

Il Professore FABIANI sottolinea preliminarmente che la relazione, che consegna agli atti della Commissione, affronta, prevalentemente a livello macro, anche la tematica dei costi di produzione, che potrà comunque formare oggetto di un successivo, ulteriore approfondimento. Rileva quindi che la politica agricola si realizza in Italia attraverso l'interrelazione di una pluralità di soggetti che, a livello comunitario, nazionale, regionale, esercitano le funzioni di programmazione, gestione, controllo, pur sottolineando la frammentazione delle istituzioni operanti in campo agricolo (il che rende assai complesso tracciare una visione di insieme dell'entità del sostegno pubblico all'agricoltura).

Illustra quindi il contenuto di due tabelle sul consolidamento del sostegno pubblico 1991-95, rispettivamente a prezzi correnti e costanti, al settore agricolo (ove viene rappresentato il quadro di insieme dei flussi di risorse che provengono dal settore pubblico). L'azione combinata dei trasferimenti e delle agevolazioni ha comportato un beneficio per i produttori agricoli valutabile, nella media 1993-95, in 27.807 miliardi di lire a prezzi correnti (22.758 miliardi a prezzi costanti) pari al 58 per cento circa della produzione lorda vendibile ed al 42,4 per cento del valore aggiunto. Di tale cifra il 72,3 per cento si riferisce a trasferimenti di politica agraria ed il 27,7 per cento a benefici conseguenti alle agevolazioni; la voce più rilevante è quella degli interventi AIMA (34,6 per cento), seguita dagli interventi regionali (28,8 per cento), mentre l'attività del Ministero incide appena per il 4,6 per cento circa. Sottolineate le più rilevanti agevolazioni concesse, fa osservare che i valori a prezzi costanti indicano una riduzione del sostegno negli ultimi cinque anni, per effetto sia della diminuzione dei trasferimenti (da oltre 17.000 miliardi a 15.500) che delle agevolazioni (da 7.000 a 6.000 miliardi circa).

Il professor Fabiani prende quindi in esame la distribuzione della spesa agricola comunitaria per i mercati negli anni '90, al fine di valutare l'effetto delle politiche agricole dell'UE sui flussi di spesa. Guardando ai dati relativi all'intera Comunità – prosegue il professor Fabiani – essi mostrano che, nel quadriennio considerato 1992-1996, la spesa complessiva attivata dalla PAC ha avuto un andamento crescente, soprattutto negli ultimi due anni, arrivando a quasi 40 miliardi di Ecu nel 1996 (in lire italiane circa 80.000 miliardi annui, relativi al solo intervento sui mercati agricoli) quindi una dimensione finanziaria di tutto rilievo; soprattutto in conseguenza dei nuovi strumenti attivati dalla riforma del maggio 1992 i comparti interessati dalla riforma (cioè i seminativi e, sia pure in misura minore, la carne bovina) vedono aumentare drasticamente la loro quota sul totale arrivando nel 1996 a più del 40 per cento e a quasi il 17 per cento sulla spesa complessiva del FEOGA garanzia. Va poi sottolineato il declino della quota catturata dai prodotti mediterranei: dal 1992 al 1996 solo l'ortofrutta ha mantenuto inalterata la propria quota di spesa, sia pure ad un livello estremamente modesto, mentre per il tabacco, le carni ovicaprine e, soprattutto, per il vino si registrano sensibili riduzioni della spesa in termini assoluti; quanto alla spesa relativa all'olio di oliva, dopo tre anni di riduzioni sensibili, risulta aumentata al 1996, pur essendosi la sua quota sul totale comunque ridotta rispetto al 1992.

In relazione quindi alla spesa del FEOGA Garanzia erogata in Italia, la distribuzione per prodotti, pur presentando andamenti analoghi a quelli comunitari, tuttavia si riduce in misura sensibile e generalizzata, con un drastico declino del peso dell'Italia sulla spesa complessivamente erogata dal FEOGA Garanzia dal 16,4 per cento del 1992, al 10,8 per cento del 1996 (il che si colloca molto al di sotto del peso produttivo dell'agricoltura italiana sul complesso di quella comunitaria).

Osserva quindi che la riforma Mac Sharry si è rivelata molto costosa, sotto il profilo finanziario in conseguenza diretta del criterio stretta-

mente compensatorio adottato (approccio che andrà, come peraltro già annunciato dalla Commissione nella recente comunicazione «Agenda 2000», necessariamente riformulato), proprio a partire dai comparti coinvolti nella riforma Mac Sharry. Le conseguenze di questa secca riduzione della spesa comunitaria a favore dell'agricoltura italiana sono state in gran parte mitigate dagli effetti della svalutazione della lira del 1992/93 (che ha contribuito a tenere alti i prezzi istituzionali dei prodotti agricoli); mentre la successiva rivalutazione, facendo scattare il meccanismo della «rivalutazione sensibile», ha permesso compensazioni cofinanziate dall'UE; nelle prospettive della moneta unica è, peraltro, ragionevole prevedere la sostanziale scomparsa dei meccanismi agromontari.

Il professor Fabiani prende quindi in esame la riforma dei Fondi strutturali e le politiche di sviluppo rurale, ricordandone gli aspetti innovativi: passaggio ad un approccio territoriale, fondato su investimenti per programmi; definizione di programmi pluriennali e concentrazione su determinati obiettivi territoriali; utilizzo coordinato e congiunto dei tre fondi strutturali (la cui quota si è notevolmente incrementata nel bilancio comunitario).

Dopo aver sintetizzato la prima fase (1988/93) della riforma dei fondi strutturali, il professor Fabiani fa osservare che l'avvio dei programmi è apparso piuttosto stentato e l'applicazione in Italia dei nuovi principi introdotti con la riforma ha trovato le amministrazioni sostanzialmente impreparate, il che ha comportato cospicui ritardi nella spesa, con conseguenti, ripetute richieste di proroghe alla Commissione. Ricordate alcune delle cause che hanno rallentato il primo avvio della riforma (lungaggini procedurali, instabilità politica, innovazioni legislative in materia di appalti e ricorrenti manovre di riduzione del deficit pubblico), passa ad esaminare la seconda fase (1994/99), che ha visto aumentare in misura sostanziale la dotazione finanziaria complessiva.

Sottolinea peraltro che, mentre nella prima fase l'Italia assorbiva quasi il 18 per cento delle risorse comunitarie complessive, nel periodo 1994/99 questa quota si è ridotta al 15 per cento; comunque, considerando i soli programmi strutturali per le aree rurali, nonchè il *Leader II*, le risorse pubbliche disponibili, tra quota comunitaria e nazionale, sono quantificabili in 29 miliardi di Ecu (pari a circa 60.000 miliardi di lire), di cui oltre 25 destinati alle aree del Mezzogiorno d'Italia dell'Obiettivo 1 e quasi 4 per le regioni del Centro-Nord dell'Obiettivo 5b. Secondo l'ultimo monitoraggio finanziario realizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato – prosegue l'oratore – al 30 settembre 1996, i programmi attuati nelle regioni dell'Obiettivo 1 erano riusciti ad impegnare solo il 25 per cento delle risorse programmate e ad erogarne solo il 12 per cento; ma, confrontando questi dati con quelli più recenti (al 31 marzo 1997), l'avanzamento finanziario ha subito sostanziali modifiche. La quota degli impegni e dei pagamenti si è notevolmente accresciuta portandosi, rispettivamente al 42 per cento e al 19 per cento (e ciò in conseguenza di un'effettiva operatività dei programmi e della elaborazione di procedure di attuazione per le singole misure, tenuto conto che nell'utilizzo delle risorse FEOGA, rispetto agli altri fondi, si riscontrano maggiori diffi-

coltà per la natura degli investimenti promossi). Quanto allo stato di attuazione dei programmi diretti allo sviluppo rurale (DOC.U.P.) nelle aree del Centro-Nord, i dati provvisori dello stato di avanzamento finanziario al 30 giugno 1997 rivelano che gli impegni ammontano al 24 per cento delle risorse complessive, mentre la spesa raggiunge il 6 per cento.

Il professor Fabiani passa quindi ad esaminare la spesa nazionale, sottolineando che i trasferimenti al settore primario hanno subito riduzioni rilevanti (dai 5.343 mld. della legge finanziaria 1990 ai 4.000 mld. del 1997, comprensivi anche degli stanziamenti recati dal federalismo fiscale, introdotto dalla legge n. 549 del 1995. Ricorda quindi lo spostamento di risorse dagli investimenti alle misure di carattere annuale e contingente: nel quadriennio 1990-1993 gli investimenti assorbivano il 58,5 per cento dei fondi recati dalle leggi finanziarie, percentuale ridottasi al 50,3 per cento nel corrispondente periodo 1994-1997, mentre un ulteriore elemento di incertezza per gli operatori e le amministrazioni del settore è derivato dal progressivo aumento percentuale delle somme allocate nelle tabelle A e B delle leggi finanziarie - dal 20 per cento al 49,4 per cento, sicchè il loro effettivo utilizzo viene rinviato a successivi provvedimenti legislativi.

In ordine poi alle agevolazioni, godute dal settore agricolo (che ammonterebbero, secondo stime INEA, al 27 per cento dell'intero intervento), il professor Fabiani sottolinea alcune particolarità in merito al diverso carico tributario e contributivo del settore agricolo nel suo insieme, rispetto agli altri settori produttivi, precisando che si tratta di agevolazioni effettive o semplici risparmi contributivi o tributari. Il loro ammontare complessivo ha sempre superato l'ammontare del prelievo pubblico, dando luogo ad un beneficio netto per il settore agricolo che però si è ridotto negli ultimi anni.

Si sofferma quindi sulle agevolazioni fiscali, in particolare in materia di IVA, sottolineando che in questo caso si tratta di un sussidio effettivo, tenuto conto delle sue peculiarità; peraltro l'importanza di questo sussidio è andata diminuendo nel corso degli anni, soprattutto perchè sono state ritoccate le aliquote compensative e questo processo culminerà poi con il sostanziale passaggio del settore agricolo al regime normale a far data dal 1 gennaio dell'anno 2000. Superato il regime transitorio previsto, a partire dal 1 gennaio del 2000 i produttori agricoli con un fatturato superiore ai 40 milioni saranno assoggettati al regime normale e per questi il sussidio sparirà definitivamente; per tutti gli altri rimarrà in vigore un regime speciale, sia pure limitatamente ad un insieme pur numeroso di soggetti, ma con un volume d'affari complessivamente modesto. Questa trasformazione costituisce una vera e propria rivoluzione nella struttura del prelievo tributario del settore agricolo anche se i suoi effetti quantitativi non vanno in assoluto sopravvalutati: in effetti, anche se possono essere stimati tra i seicento ed i settecento miliardi, si tratta di valori dell'ordine del 2 per cento del risultato netto di gestione; inoltre la misura ha certamente il pregio di separare le imprese medio-grandi da quelle piccole (le uniche ormai a cui viene riservato un regime tributario agevolativo).

Il professor Fabiani, avviandosi alla conclusione, osserva che è in atto una progressiva riduzione del sostegno pubblico in agricoltura. A livello comunitario il vincolo di bilancio limita la crescita della spesa agricola molto al di sotto del tasso di aumento del bilancio comunitario. Tenendo conto, tra l'altro, che sarà inevitabile procedere lungo la strada del progressivo disaccoppiamento del sostegno ai mercati (vista anche l'imminenza di un nuovo *round* sugli accordi commerciali in seno al WTO ed il previsto allargamento ai PECO) occorre pensare a strumenti che legittimino il sostegno necessario, rendendolo più finalizzato a obiettivi di sviluppo, redistribuzione, sostenibilità ambientale. Per l'Italia è una necessità non subire la formazione di tali politiche ma contribuire attivamente a definirle, in sede UE. Osserva poi che il 50 per cento circa del totale del sostegno al settore spetta alle Autorità nazionali e regionali, il che vuol dire che c'è ancora spazio per una politica agraria nazionale e regionale che copra gli spazi lasciati dalla normativa europea (ad esempio, il processo di integrazione con il bacino mediterraneo che comporterà una spinta all'aumento delle importazioni della UE di prodotti agricoli di quella regione). È indubbio, a questo riguardo, dati i più bassi costi di produzione di quelle agricolture, che la competitività delle produzioni italiane in particolare possa e debba essere ricercata mantenendo ed espandendo il differenziale di qualità dei prodotti e dei servizi venduti.

Per quanto riguarda i fondi strutturali il professor Fabiani osserva che il passaggio da un approccio settoriale ad uno territoriale, strettamente connesso ad un uso coordinato degli strumenti finanziari dei tre Fondi nelle aree rurali si è rilevato come uno dei nodi più problematici che la riforma deve affrontare: ciò si deve essenzialmente alla mancanza di adeguato coordinamento tra i diversi settori dell'amministrazione coinvolti, sia in fase di impostazione che di gestione dei programmi. È comunque in atto un miglioramento, anche se ancora insufficiente, della capacità progettuale e propositiva delle amministrazioni regionali e nazionali, nonché della loro conoscenza dei meccanismi comunitari. Da un punto di vista più generale, sottolinea che la riforma dei Fondi strutturali ha «costretto» le amministrazioni regionali e nazionali a ripensare il proprio ruolo nel governo delle politiche, passando dalla fase di «gestione» delle politiche alla fase di «impostazione» delle stesse.

Un nodo ancora irrisolto è quello della finanza regionale, che rappresenta, in Italia, il punto più debole del processo di regionalizzazione: anche se le competenze sono state trasferite, ciò non è sempre ed adeguatamente avvenuto contestualmente alle risorse finanziarie. La finanza regionale rimane infatti derivata (legislazione nazionale di settore con legge pluriennali di stanziamento e programmazione e leggi finanziarie annuali). I finanziamenti non sono quindi certi e infatti vengono spesso ridotti dalle finanziarie, rendendo ovviamente difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Il professor Fabiani sottolinea infine che la PAC non può più essere considerata isolatamente ma va inserita, a pieno titolo, nelle altre politiche di intervento comunitario e di gestione delle risorse CEE. Restano comunque da sciogliere alcuni nodi: il criterio di compensazione dei

redditi, che, allo stato attuale, conserva gli equilibri in atto, non consentendo di affrontare in pieno l'allargamento ad altri paesi; quando al disaccoppiamento della spesa dall'intervento sui mercati, va modernizzato il sistema agricolo, favorendone lo sviluppo e l'integrazione con gli altri comparti economici; va poi valorizzata la multifunzionalità delle aziende agricole al fine di conservare la struttura aziendale, il presidio sul territorio, e a fini di tutela ambientale. Occorre quindi un profondo ripensamento del patto sociale stretto, negli anni '50, con i produttori agricoli, e realizzato anche nella costruzione dell'Europa «a sei», nella consapevolezza che il settore agricolo, che ha sviluppato un grande rinnovamento anche sul piano tecnologico, è ora sottoposto a forti tensioni sia sul piano del commercio internazionale che della salvaguardia dell'ambiente. La politica agraria – osserva conclusivamente il professor Fabiani – deve quindi riflettere a pieno il mutato quadro di riferimento, tenendo conto delle modifiche in corso di elaborazione per la PAC, al fine di potenziare il livello di competitività delle aziende italiane.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il professor Fabiani per l'ampia ed esaustiva relazione, che ha affrontato un ampio ventaglio di tematiche. Alla luce anche di molte richieste pervenute dai componenti della Commissione, ritiene opportuno concludere l'audizione odierna in una successiva seduta (in data da definire), al fine di consentire sia lo svolgimento di quesiti da parte dei senatori, sia anche di sviluppare ulteriormente una tematica di estremo interesse per la Commissione relativamente ai costi sopportati dalle aziende del settore agricolo. Precisa infatti che l'ampliamento del tema dell'indagine ha appunto lo scopo di approfondire la diversa incidenza, per le imprese italiane, rispetto a quelle operanti in ambito comunitario, dei costi di produzione (costi del lavoro, energetici, costi di trasporto e costo del denaro, oltre che dei profili fiscali).

Il professor FABIANI si dichiara disponibile ad approfondire ulteriormente la tematica (già presa in esame nella relazione integrale consegnata alla Commissione) in materia di costi di produzione, come specificato dal Presidente.

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

153^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Montecchi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario MONTECCHI risponde all'interrogazione 3-01030, del senatore Duva, riguardante un problema interpretativo in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 537 del 1993, in materia di cumulabilità tra prestazioni previdenziali e redditi di lavoro autonomo.

In particolare, l'interrogazione pone una questione con riferimento ai dirigenti iscritti all'INPDAI, beneficiari della normativa in materia di prepensionamento per il settore siderurgico (legge n. 451 del 1994).

Secondo la ricostruzione fatta nell'interrogazione, i dirigenti sarebbero stati oggetto di un trattamento discriminatorio da parte dell'INPDAI, che avrebbe applicato le disposizioni citate in materia di cumulo in maniera difforme rispetto a quanto praticato dall'INPS per i propri iscritti in situazioni analoghe.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 11 della legge n. 537 del 1993 ha previsto la possibilità di accedere alla disciplina più favorevole sul cumulo a quei soggetti che alla data del 31 dicembre 1994 fossero titolari di pensione ovvero avessero raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità.

Nel caso che ha formato oggetto dell'interrogazione, si tratta di verificare la correttezza dei criteri per l'individuazione dei soggetti che abbiano, entro il predetto termine, maturato i requisiti contributivi minimi.

In proposito, la Direzione generale della previdenza ha assicurato che gli enti previdenziali richiamati – INPS e INPDAI – applicano in maniera analoga la normativa sul cumulo tra prepensionamenti e redditi da lavoro autonomo. Ciò in quanto, nel caso di specie, secondo la nota fornita dall'INPDAI alla Direzione generale, non potrebbe comunque applicarsi ai soggetti prepensionabili del settore siderurgico la normativa in questione, a causa della insussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

La maggiorazione attribuita dalla legge n. 451 del 1994 ai dipendenti del settore siderurgico si sostanzia infatti solo in un incremento convenzionale del trattamento pensionistico, ma non comporta una deroga rispetto ai requisiti contributivi minimi effettivi previsti per l'applicabilità della disciplina che dà titolo al cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro autonomo.

Il senatore DUVA ringrazia il sottosegretario Montecchi per la tempestività e l'analiticità della sua risposta. Si riserva comunque di esprimere le sue valutazioni sulla risposta del Governo sulla base di un riscontro sulla nota tecnica preannunciata dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MONTECCHI risponde all'interrogazione 3-01157 presentata dal senatore Smuraglia e da altri senatori, relativa al fenomeno dell'evasione contributiva, alla luce dell'annuale relazione del procuratore generale della Corte dei conti.

La situazione emersa, sulla base degli elementi informativi forniti dall'Istituto, è la seguente: al 31 dicembre 1996, i crediti contributivi dell'Istituto ammontavano a lire 43.820 miliardi.

Di questi, 16.870 miliardi sono relativi a contributi dei lavoratori dipendenti non agricoli; 2.111 miliardi corrispondono a contributi dei lavoratori dipendenti agricoli.

Inoltre, l'importo stimato per contributi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è pari a lire 1.510 miliardi; quello per contributi degli artigiani è stimato in lire 4.910 miliardi; quello per contributi riscossi per conto terzi (Stato e Regioni) è di lire 6.430 miliardi. Infine, l'importo per contributi rateizzati secondo piani previsti da disposizioni legislative è valutato in lire 7.066 miliardi, mentre quello per altri contributi non rientranti nelle precedenti partizioni è di lire 266 miliardi.

Con riferimento a tale situazione, l'INPS ha posto in essere, nel corso degli anni, ed in particolare nel 1996, una serie di iniziative finalizzate al recupero dei crediti ed all'ottenimento di più significativi elementi conoscitivi indispensabili per dare maggiore efficacia alle azioni di recupero.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti si è agito sia sul piano legale che amministrativo.

Con riferimento alle iniziative legali intraprese, sono stati emessi, nel 1996, 282.435 decreti ingiuntivi, per un importo complessivo di lire 7.028 miliardi.

Per quanto riguarda, altresì, le iniziative amministrative, si è proceduto attraverso l'invio ai lavoratori autonomi di 431.000 diffide per periodi per i quali non risultavano versamenti contributivi e per differenze reddituali fra quanto denunciato al fisco e quanto invece era stato considerato ai fini del versamento dei contributi.

Complessivamente, nel decennio 1987-1996, sono stati riscossi 36.241 miliardi di crediti contributivi, di cui 18.047 miliardi relativi a regolarizzazioni connesse al condono previdenziale.

A quest'ultimo proposito occorre ricordare i positivi risultati conseguiti nel 1997. Sono state infatti presentate 385.000 domande per un importo complessivo di importi regolarizzati pari a lire 8.227 miliardi.

Per quanto concerne l'aspetto relativo alle iniziative rivolte ad acquisire elementi conoscitivi utili alle azioni di recupero, l'INPS ha iniziato, nella seconda metà del 1996, una capillare riclassificazione di tutte le partite creditorie.

Tale attività, che verrà ultimata nel 1997, è stata già definita per tutte le aziende con partite debitorie superiori a lire 100 milioni (42.000 aziende), e per un campione di 102.315 aziende rappresentativo dell'universo delle aziende con debiti inferiori a lire 100 milioni. Sono state infine esaminate 14.513 aziende e 11.307 situazioni debitorie di lavoratori autonomi.

Tutto ciò ha consentito anche di determinare per ogni gestione il fondo di svalutazione dei crediti che, al 31 dicembre 1996, è risultato di complessivi 14.890 miliardi a fronte di lire 30.058 miliardi di crediti soggetti a svalutazione.

Al riguardo, conclude il sottosegretario Montecchi, è da sottolineare che la creazione di fondi di svalutazione crediti non pregiudica le azioni di recupero, ma costituisce unicamente una misura cautelativa finalizzata a fronteggiare eventuali perdite future.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il sottosegretario Montecchi per l'analiticità dell'esposizione e la ricchezza dei dati comunicati alla Commissione. Non può tuttavia dichiararsi soddisfatto, in quanto dalla sua ricostruzione risulta confermata l'impressione della mancanza di un indirizzo univoco dell'INPS volto a superare una situazione di grave squilibrio quale quella esistente sul versante dei crediti contributivi.

In una situazione nella quale le dimensioni del debito previdenziale costituiscono motivo di acuto allarme, appare sconcertante la persistenza di una massa creditoria di proporzioni enormi.

È pertanto auspicabile che il Ministro del lavoro assuma le opportune iniziative per indurre l'INPS ad un maggiore impegno per ridurre entro proporzioni fisiologiche l'entità dell'evasione contributiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0056ª)

Il senatore MULAS deplora che l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività

sindacale nel settore del pubblico impiego, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, sia stato devoluto unicamente alla Commissione parlamentare consultiva istituita ai sensi della stessa legge, pur in presenza di evidenti profili di competenza, almeno concorrente, della 11^a Commissione permanente.

Il sottosegretario MONTECCHI rileva come la procedura prevista per l'espressione del parere sull'attuazione della riforma amministrativa di cui alla legge n.59 del 1997 sia pienamente conforme all'*iter* indicato dalla stessa legge. D'altra parte, il provvedimento richiamato dal senatore Mulas rientra nell'ambito di competenza esclusiva del Ministro della funzione pubblica, potendosi al più individuare un profilo marginale di competenza per la Commissione lavoro per quanto riguarda il tema delle procedure di contrattazione.

Il PRESIDENTE rileva come la questione segnalata dal senatore Mulas abbia ingenerato in più di un componente della Commissione perplessità e preoccupazioni. In effetti, la devoluzione dell'esame di numerosi provvedimenti previsti alla stregua della cosiddetta legge Bassanini ad una Commissione bicamerale istituita *ad hoc*, in deroga alle ordinarie attribuzioni delle competenti Commissioni, ha comportato una situazione che può dirsi in qualche modo atipica.

In previsione di ciò, egli si è adoperato a suo tempo perchè nella composizione della Commissione *ad hoc* ci si attenesse a criteri idonei a garantire almeno un'adeguata presenza di parlamentari che in via permanente si occupano delle problematiche del lavoro. Tale sollecitazione è stata solo in parte recepita, dal momento che dell'organismo sono entrati a far parte quattro componenti della Commissione lavoro del Senato, mentre non vi figura alcun membro dell'omologa Commissione della Camera.

Ricorda inoltre di aver già segnalato l'opportunità di coinvolgere nel procedimento preordinato all'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo e di regolamento, accanto alla Commissione bicamerale istituita *ad hoc*, anche le Commissioni permanenti in via ordinaria titolari della competenza. Al riguardo, si riserva di promuovere gli opportuni contatti per verificare se vi sono margini per una soluzione rispondente a tale criterio.

Il senatore DUVA rileva preliminarmente come la procedura per l'esame degli schemi di decreto legislativo e dei regolamenti previsti dalla legge n.59 del 1997 corrisponda alle previsioni contenute al riguardo nella stessa legge, e non possa pertanto essere considerata anomala. D'altra parte, non sembra giustificata la preoccupazione circa un inadeguato coinvolgimento del Parlamento, se si considera che i provvedimenti devono formare oggetto dell'esame di due organismi parlamentari, come, appunto, la Commissione appositamente costituita e la Commissione per le questioni regionali, e vengono altresì sottoposti, in buona parte dei casi, anche alla Conferenza Stato-Regioni-Città.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo richiamato dal senatore Mulas, può inoltre osservarsi che rimettere in causa le procedure per il suo esame quali sono definite dalla legge n.59 del 1997 può comportare il rischio di pregiudicare il tempestivo rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti, con evidente pregiudizio per gli interessi di circa tre milioni e 500 mila lavoratori.

Il senatore TAPPARO, anche alla stregua della esperienza fin qui da lui maturata come componente della Commissione bicamerale per l'esame dell'attuazione della legge Bassanini, rileva come il meccanismo da questa previsto per il parere sui singoli provvedimenti non garantisca un'adeguata valutazione delle implicazioni sottese dalle varie misure. Ciò deriva principalmente dal fatto che, considerata l'estrema ampiezza degli argomenti che devono formare oggetto d'esame, il numero dei parlamentari che possiedono una specifica competenza rispetto alle varie materie volta per volta considerate non può di regola che essere alquanto esiguo.

In tale contesto, appare senz'altro opportuno individuare modalità appropriate per coinvolgere nel processo decisionale le competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.

Il PRESIDENTE ribadisce l'auspicio di un'iniziativa dei Presidenti delle Camere tale da garantire un coinvolgimento delle Commissioni permanenti aventi competenza sulle varie materie investite dai provvedimenti previsti dalla legge n.59 del 1997, in aggiunta al parere della Commissione *ad hoc* da questa prevista. Occorre infatti evitare che si determinino situazioni paradossali come quella di non acquisire il parere delle Commissioni lavoro del Senato e della Camera su un provvedimento, come quello della contrattazione nel pubblico impiego, che comporta evidenti ripercussioni sul regime del lavoro privato, specie in tema di rappresentatività sindacale.

Il senatore MULAS, anche alla luce delle considerazioni emerse dagli ultimi interventi, ribadisce l'opportunità di evitare un evidente *vulnus* dell'ambito di competenza dell'11^a Commissione permanente.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C34ª, 0004ª)

Interviene il senatore DI ORIO per rappresentare da parte del Gruppo della Sinistra Democratica l'esigenza che la Commissione d'inchiesta mantenga nel corso della propria attività, un profilo politico alto, data la delicatezza dei suoi compiti. Questa segnalazione è a suo avviso resa necessaria dal fatto che questa estate il presidente Tomassini ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa che non sembrano conformarsi al ruolo istituzionale che egli ricopre, e potrebbero quindi creare equivoci circa i compiti e l'attività della Commissione d'inchiesta. Il senatore Di Orio ritiene opportuno che il Presidente della Commissione d'inchiesta si attenga, nelle proprie dichiarazioni, ad un comportamento ispirato ad una posizione di terzietà fra le varie forze politiche, rispettando il proprio ruolo istituzionale, tanto più in considerazione del fatto che la preposizione a tale incarico, in base alla delibera istitutiva, è competenza del Presidente del Senato. Il presente intervento, spiega il senatore Di Orio, non muove da alcun intento polemico o critico nei confronti del Presidente, ma tende solo a sensibilizzare l'attenzione sulla necessità che modalità di conduzione dei lavori della Commissione siano sempre supportate da un clima assolutamente sereno, che eviti i toni politici accesi (come si è purtroppo registrato nella scorsa legislatura), in modo tale da poter svolgere l'inchiesta nel modo più efficace.

Il senatore RONCONI dichiara di non condividere le argomentazioni del senatore Di Orio, in quanto le dichiarazioni rese dal presidente Tomassini nel corso di talune interviste rilasciate questa estate attengono ad argomenti e fatti che non sono specificatamente oggetto dell'inchiesta di cui è titolare la presente Commissione e quindi, le opinioni da lui

espresse vanno ricondotte alla libera manifestazione del pensiero da parte di un parlamentare della Repubblica. Tale giudizio poteva essere diverso solo nel caso in cui, viceversa, si fosse effettivamente trattato di dichiarazioni rese dal Presidente su tematiche afferenti le indagini avviate dalla Commissione.

Il senatore BRUNI si associa all'intervento del senatore Ronconi, ritenendo a sua volta che nel caso specifico non emergono interferenze fra il ruolo del Presidente della Commissione e l'attività del medesimo in qualità di parlamentare della Repubblica.

Anche la senatrice Carla CASTELLANI si associa ai senatori Ronconi e Bruni, ritenendo che gli argomenti affrontati dal presidente Tomassini nel corso delle interviste rilasciate non attengano alle tematiche proprie della Commissione d'inchiesta, e comunque riguardino posizioni liberamente espresse da un senatore della Repubblica.

Il senatore LAVAGNINI esprime l'avviso che non sia il caso di disquisire se le dichiarazioni in oggetto siano state rilasciate in qualità di rappresentante di una forza politica o in qualità di Presidente di una Commissione, dato che nel momento in cui viene espressa una posizione politica su un dato argomento, è inevitabile che questa susciti delle reazioni ed eventuali responsabilità. Egli ricorda comunque che il Presidente della Commissione d'inchiesta, conformemente all'articolo 4, comma 2, della delibera istitutiva è stato designato dal Presidente del Senato e pertanto si può discutere sulla opportunità o meno di questa scelta, ma, va anche detto che le forze politiche che hanno votato favorevolmente quella norma condividono una parte di responsabilità. A tale proposito egli ricorda altresì che il suo Gruppo, infatti, avrebbe preferito che la designazione del Presidente della Commissione d'inchiesta provenisse dalle forze di maggioranza, ma così non è stato.

Il presidente TOMASSINI ritiene di dover ulteriormente esplicitare le argomentazioni già svolte dai senatori Ronconi, Bruni e Carla Castellani. Egli fa presente che non è facile far coesistere coerentemente nella stessa persona le due posizioni, l'una di Presidente della Commissione d'inchiesta - che richiede quella posizione di terzietà cui si accennava - e l'altra di capogruppo di una forza di opposizione all'interno della Commissione igiene e sanità. Nelle dichiarazioni rilasciate questa estate egli ha più volte sottolineato di aver esternato posizioni proprie del capogruppo di Forza Italia e non del Presidente della Commissione d'inchiesta: tuttavia, come spesso succede, la stampa ha diffuso in modo assolutamente incompleto e distorto l'informazione. A fronte della possibilità che si creino nuovamente equivoci di tal genere, che possano minare il clima sereno della Commissione d'inchiesta, egli non esclude la possibilità di dimettersi dall'incarico di capogruppo di Forza Italia in Commissione. Nel frattempo il presidente Tomassini assicura che si adopererà per evitare che i due ruoli che attualmente riveste possano interferire sul buon funzionamento della Commissione d'inchiesta.

Il senatore DI ORIO ringrazia quindi il presidente Tomassini per le dichiarazioni dallo stesso testè rese, esprimendo soddisfazione per le spiegazioni e le assicurazioni fornite.

Relazione della delegazione incaricata dell'esame della documentazione raccolta nella XII legislatura

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il senatore DI ORIO illustra le risultanze dell'esame della documentazione raccolta nella scorsa legislatura dalla Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie, facendo presente che compito della delegazione da lui coordinata è di verificare quali filoni delle indagini svolte dalla precedente Commissione d'inchiesta sono rimasti incompiuti e quali sarebbe opportuno proseguire. A tale proposito egli sottolinea l'importanza di questa metodologia suggerita dal Presidente, al fine di un razionale avvio dei lavori.

Dalla relazione conclusiva approvata dalla suddetta Commissione il 13 marzo 1996 si evince che le indagini hanno avuto ad oggetto i seguenti argomenti: le strutture ospedaliere incompiute, i policlinici universitari, i programmi di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, la sicurezza del sangue, la politica del farmaco. La Commissione avrebbe dovuto intraprendere anche l'indagine concernente le problematiche relative all'accesso alle strutture sanitarie, ai servizi e il relativo funzionamento, ma a causa della difficoltà di reperire necessarie informazioni, è rimasta incompiuta l'indagine relativa alle liste d'attesa che infatti non figura negli argomenti illustrati nella citata relazione conclusiva: pertanto, questo aspetto necessita sicuramente un prosieguo dell'inchiesta da parte dell'attuale Commissione. Sul punto egli ricorda che le modalità di acquisizione delle informazioni furono commissionate a un consorzio di società di consulenza (IBM, Coopers & Lybrand, Andersen Consulting), le quali però consegnarono solo un rapporto preliminare. Egli ritiene che il lavoro svolto per questo aspetto andrebbe verificato sia alla luce del cospicuo onere finanziario sostenuto dall'Amministrazione del Senato, sia con riferimento al corrente dibattito sull'attuazione della carta dei servizi e la programmazione sanitaria.

Per quanto riguarda le indagini relative agli ospedali incompiuti, la Commissione aveva proceduto in primo luogo all'acquisizione dei dati ministeriali mediante l'audizione del direttore del servizio di programmazione sanitaria del Ministero della sanità, dottor Falcitelli, e poi aveva incontrato gli assessori alla sanità di talune regioni per acquisire i dati in loro possesso, ai fini di un riscontro. Le maggiori difficoltà incontrate in questo filone di indagine sono riconducibili al problema della definizione in termini chiari e precisi del concetto di struttura incompiuta: infatti, i dati raccolti non possono vantare validi riscontri, anche se, in un convegno successivamente promosso dal CNEL, i rappresentanti di tutte le regioni, ad eccezione dell'assessore alla Sanità della regione Sicilia, li hanno confermati. Per questa parte dell'indagine assume un particolare rilievo la problematica relativa ai costi impropri che, come

spiegato nella relazione conclusiva a pagina 11, si realizzano in almeno tre condizioni: ospedali completati a livello di cantiere che non risultano attivati; ospedali i cui cantieri di costruzione sono stati sospesi; trasformazione della destinazione in corso d'opera che comporta rallentamenti ed inattivazioni. In considerazione di questo delicato aspetto la questione della definizione di ospedale incompiuto assume particolare importanza, anche perchè occorre verificare con piani regionali il destino delle opere i cui lavori sono iniziati e non sono stati completati. Infatti, talune strutture figurano nei piani regionali e quindi sono presumibilmente destinate a sostituire strutture fatiscenti o disattivate, ma vi sono altre opere che riguardano strutture aggiuntive, per le quali il futuro è incerto. Va quindi operato un confronto fra il dettato legislativo – che con le ultime disposizioni di legge finanziaria stabilisce una precisa percentuale di posti letto in relazione alla popolazione e una progressiva riorganizzazione della rete ospedaliera – con la programmazione regionale. L'analisi economica per questi aspetti assume quindi un rilievo particolare dato che si tratta di verificare la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche. A questo riguardo il senatore Di Orio auspica che vi sia una maggiore dialettica fra Parlamento e regioni, sollecitando da parte di queste ultime una più proficua collaborazione in modo tale da evitare, in questa legislatura, che sorgano le difficoltà registrate nella passata esperienza.

Con riferimento al filone di indagine che ha avuto ad oggetto i policlinici universitari, va fatto presente che la situazione attuale soffre una grave contraddizione: da una parte l'attività ospedaliera viene sempre più limitata, ma nel contempo, vi è un mondo universitario che, per una impropria esaltazione del concetto di autonomia, svolge attività al di fuori di ogni controllo, i cui costi gravano sull'intera collettività. Vi sono pochi policlinici universitari a gestione diretta, localizzati soprattutto nel Centro-Sud, mentre la maggior parte agiscono in regime di convenzione, e pertanto, a suo avviso occorre approfondire entrambi i sistemi dato che la convenzione può rivelarsi uno strumento arbitrario, non in sintonia con le esigenze della collettività sul territorio. Sarebbe poi opportuno verificare il grado di «appetibilità» all'esterno dei servizi resi dai policlinici universitari, operando un raffronto fra i reparti rispettivamente dei policlinici universitari e degli ospedali. Va poi considerato il problema di come si concilia la spesa sanitaria con la scelta discrezionale delle università di attivare o disattivare dei reparti: occorre pertanto evitare che fra rete ospedaliera e rete dei policlinici universitari emergano doppioni, valutando in merito la comparazione fra costi dei rispettivi reparti. A tale proposito è auspicabile che si possa pervenire alla elaborazione di un complessivo disegno di legge di riforma di tutto il settore, dopo avere acquisito le necessarie informazioni. In particolare egli auspica l'istituzione dell'ospedale di insegnamento, in modo tale da realizzare l'integrazione fra sistema ospedaliero e mondo universitario, sia per quanto riguarda l'assistenza che per quanto attiene alla ricerca e alla formazione, ampliando in tal modo quella disposizione del decreto legislativo n. 502 del 1992, che ha previsto tale integrazione solo con riferimento alle scuole di specializzazione.

Il senatore Di Orio si sofferma poi sulla tematica dell'indagine relativa al programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS che ha sostanzialmente riguardato la verifica degli stanziamenti finanziari. Sarebbe opportuno ora verificare lo stato della rete di ricovero per malattie infettive, al fine di evitare che rimangano zone prive di qualunque assistenza.

Con riferimento alla problematica della sicurezza del sangue, il senatore Di Orio fa presente che l'indagine in materia è stata avviata come reazione ai gravi episodi di malasanità che si sono verificati in quel particolare momento. Per questo aspetto egli ritiene non sia necessario completare l'indagine, dato che le informazioni acquisite hanno avuto come punto di riferimento episodi di carattere contingente.

Per quanto riguarda il filone di indagine relativo alla politica del farmaco, vi è stata una notevole evoluzione legislativa in materia di cui occorre tenere conto e pertanto, anche per questo aspetto, non sembra opportuno proseguire nell'inchiesta, anche in considerazione del fatto che nel contempo sta lavorando proficuamente un comitato ristretto della 12^a Commissione, coordinato dalla senatrice Bernasconi, per l'esame dei disegni di legge presentati sull'argomento.

Egli ricorda poi che nella scorsa legislatura fu fatta presente in Commissione d'inchiesta l'esigenza di verificare lo stato di attuazione della soppressione delle strutture manicomiali residue: per questo aspetto egli ritiene che l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione igiene e sanità del Senato, conclusasi con l'ottima relazione del presidente Carella, abbia senz'altro approfondito in modo esauriente la tematica e pertanto, a suo giudizio non sembra necessario proseguire in questo filone di indagine.

In conclusione, il senatore Di Orio, dopo un'attenta valutazione del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta nella precedente legislatura, esaminato l'archivio storico, propone che la Commissione neo costituita completi le indagini concernenti gli ospedali incompiuti (verificando soprattutto lo stato attuale della situazione), la tematica dei policlinici universitari, gli interventi in materia di AIDS, le liste d'attesa.

Quanto agli strumenti dell'indagine, egli ritiene sia assolutamente necessario effettuare una serie di sopralluoghi, soprattutto in Sicilia, in modo da verificare *in loco* lo stato della situazione ed evitare successive contestazioni sui dati. Un altro strumento che egli ritiene assai opportuno è costituito da consulenze *ad hoc* per singoli aspetti, mediante il supporto di esperti, sotto però la costante presenza (e responsabilità) dei singoli commissari: egli non concorda infatti con l'ipotesi di affidare a società multinazionali di ricerca il reperimento delle necessarie informazioni, perchè, sulla scorta della precedente esperienza, si rischia di non ottenere il risultato voluto e soprattutto di estraneare i commissari dall'attività più pregnante.

Il senatore BRUNI esprimere ampio apprezzamento per la relazione del senatore Di Orio, condividendone tutte le proposte. A suo avviso, peraltro, è necessario accelerare i tempi dell'indagine, in modo da avviare proficuamente il lavoro prospettato.

Il senatore LAVAGNINI ringrazia il senatore Di Orio per l'ampia relazione svolta, ampiamente condivisibile. Egli ricorda peraltro che l'attività svolta dalla Commissione d'inchiesta nella scorsa legislatura è stata troppe volte ispirata da fatti di cronaca e da denunce di episodi di malasania. In particolare, ad esempio, tutta l'informativa concernente i policlinici universitari è stata originata dalle denunce di illeciti nella gestione del policlinico Umberto I di Roma e per questo tale filone di indagine non ha avuto quell'ampiezza di orizzonti e quell'approfondimento che sarebbero invece stati necessari, data l'importanza della tematica del rapporto fra mondo ospedaliero e mondo universitario. A tale proposito, auspica con il senatore Di Orio che si pervenga a una riforma dei rapporti fra sistema universitario e sistema ospedaliero, razionalizzando anche la materia attinente gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il senatore Lavagnini si associa poi all'esigenza di proseguire nell'indagine relativa alle strutture ospedaliere incomplete, in quanto i dati acquisiti in tale ambito saranno senz'altro utili sia ai fini della verifica della riorganizzazione efficiente della rete ospedaliera, sia ai fini della ristrutturazione dell'edilizia sanitaria, sia infine per l'attuazione dei piani sanitari regionali.

Con riferimento infine al filone d'indagine che ha riguardato la farmaceutica, egli sottolinea che nella scorsa legislatura l'inchiesta è stata deviata dalla sua finalità, dato che si è indagato sui rapporti fra membri della Commissione unica del farmaco e ditte farmaceutiche, senza affrontare le tematiche più rilevanti e cioè quella della distribuzione del farmaco e quella della strutturazione della spesa farmaceutica, la cui razionalizzazione potrebbe far conseguire notevoli economie sia per i cittadini che per lo Stato.

Il senatore Lavagnini, in conclusione, esprime apprezzamento per l'evidente sforzo della Commissione di dotarsi di un metodo di lavoro efficace, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella delibera istitutiva.

La senatrice CASTELLANI Carla ringrazia il senatore Di Orio per l'estrema chiarezza della sua relazione che le ha consentito di avere un quadro generale del lavoro svolto dalla Commissione nella scorsa legislatura, nella quale ella, infatti, non era presente. Anche se tutte le proposte del senatore Di Orio sono condivisibili, per quanto riguarda in particolare le strutture manicomiali, ella esprime l'avviso che le risultanze dell'indagine conoscitiva non dovrebbero essere considerate definitive, in quanto sembra che la dismissione dei residui manicomiali non sia ancora stata avviata secondo i dettami della legge e pertanto occorrerebbe una ricognizione dello stato attuale della situazione. Un ulteriore campo di indagine che ella ritiene dovrebbe essere affrontato è quello della verifica degli spazi che le strutture sanitarie sono in grado di destinare all'attività professionale *intra moenia*. Anche la tematica relativa ai trapianti ed in particolare alla organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio, meriterebbe senz'altro di essere presa in considerazione dalla Commissione d'inchiesta.

Il presidente TOMASSINI, nel ringraziare il senatore Di Orio e gli altri membri della delegazione per il lavoro svolto e per la completezza e chiarezza della relazione, dichiara di condividere senz'altro la proposta di proseguire l'indagine relativamente alle strutture ospedaliere incomplete ai policlinici universitari e al programma di interventi per la lotta all'AIDS, ritenendo anch'egli che si possa considerare concluso il filone d'indagine relativo alla sicurezza del sangue (anche per rispetto alle intese intervenute in merito fra i Presidenti delle rispettive Commissioni della Camera e del Senato); anche per quanto riguarda il settore della farmaceutica ritiene che il lavoro già avviato dalla senatrice Bernasconi per l'esame preliminare dei disegni di legge in materia assegnati alla Commissione igiene e sanità non richieda interessamento da parte della Commissione d'inchiesta. Con riferimento infine allo stato di dismissione dei residui manicomiali, egli esprime l'avviso che la relazione presentata a conclusione dell'indagine conoscitiva dal presidente Carella sia senz'altro esauriente: tuttavia, poichè provengono numerose segnalazioni di strutture in stato di completo abbandono che costituiscono anche un grave pericolo per gli stessi degenti, si può ipotizzare di affrontare tale tematica nell'ambito del gruppo di lavoro pertinente. Allo stesso modo si può pensare di procedere con riferimento ai campi di indagine proposti da ultimo dalla senatrice Castellani Carla.

Il senatore DI ORIO ringrazia i membri della Commissione, anche a nome degli altri componenti della delegazione, per aver espresso apprezzamento per la relazione testè illustrata. Egli coglie l'occasione poi per far presente che sarà necessario rivedere le modalità di studio delle liste d'attesa – argomento che verrà illustrato in una prossima seduta dal senatore Camerini – al fine di poter pervenire a risultati concreti in merito. Rispondendo alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, egli precisa, con riferimento alla materia della farmaceutica, che questo campo d'indagine dovrebbe ritenersi concluso relativamente ai rapporti fra Commissione unica del farmaco e ditte farmaceutiche, (unica tematica sulla quale infatti ha indagato la Commissione nella scorsa legislatura). Per quanto riguarda poi le strutture manicomiali residue, egli ritiene che, qualora se ne ravvisi l'opportunità, si potrà riprendere l'esame di questo aspetto in una fase successiva, anche se, ribadisce, i dati acquisiti in seguito all'indagine conoscitiva sono senz'altro da considerare esaustivi. Il senatore Di Orio esprime infine apprezzamento per il suggerimento della senatrice Castellani di affrontare, nell'ambito della tematica sui trapianti, lo stato attuale del sistema delle rianimazioni nel nostro paese.

Relazione della delegazione incaricata dell'istruttoria della corrispondenza inviata alla Commissione

(A010 000, C34^a, 0001^o)

La Commissione conviene di rinviare l'esame dell'argomento in titolo.

Illustrazione degli aspetti tematici e metodologici da parte dei gruppi di lavoro costituiti per le aree di indagine

Preliminarmente, il presidente TOMASSINI fa presente che la costituzione dei Gruppi di lavoro per ciascuna delle aree di indagine va intesa in senso assolutamente spontaneo, favorendo la più ampia collaborazione fra i membri della Commissione, in modo tale che possano essere presentati periodicamente lavori compiuti, dei quali il *plenum* possa avere cognizione. Invita quindi i coordinatori di ciascun gruppo di lavoro a promuovere le necessarie iniziative per la costituzione formale dei medesimi.

La senatrice BERNASCONI, coordinatrice del gruppo di lavoro avente per oggetto la verifica di rendimento e qualità (URQ) della medicina generale, illustra le linee metodologiche e tematiche alle quali intende ispirare l'indagine conoscitiva. A suo avviso, il fondamentale ruolo della medicina generale all'interno delle politiche di salute e, in particolare, della riorganizzazione e razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale appare scontato. Esso, da decenni, è contenuto nelle linee programmatiche di molti Ministri della sanità e di diversi partiti. Più recentemente i medici di medicina generale sono stati coinvolti nelle norme di controllo della spesa sanitaria e nella convenzione sono stati introdotti elementi di rafforzamento e qualificazione del ruolo dei medici di famiglia. Nell'indagine in oggetto si è posta come prioritaria, infatti, l'analisi della qualità della medicina generale. La scelta appare senz'altro opportuna in quanto va nel senso di promuovere la centralità dei medici di medicina generale e a tal fine è funzionale rilevare senza alcun atteggiamento inquisitorio le mancanze o inadempienze, affinché possano essere superate. Nel contempo è importante fare tesoro di realtà positive e innovative.

L'obiettivo della verifica di qualità della medicina generale, prosegue la relatrice, non può che essere preceduto da un'analisi di norme e leggi che oggi conformano le attività dei medici di medicina generale. Ella propone quindi di fare innanzitutto un'indagine su: l'attuazione dei distretti di base e in particolare la loro dotazione in servizi e spazi a supporto dell'attività territoriale sia singola che associata; il coinvolgimento dei medici di medicina generale nell'attuazione pratica dei commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernenti le incentivazioni ai risparmi di spesa e i percorsi diagnostico e terapeutici; l'applicazione di punti qualificanti della convenzione della medicina generale ed in particolare degli articoli 26 (assistenza programmata ad assistiti non ambulantanti e assistenza domiciliare integrata), 27 (medicina di gruppo e altre forme associative), 28 (interventi socio-assistenziali), 32 (formazione permanente), 70 e seguenti (accordi regionali); l'integrazione tra medicina territoriale e ospedaliera.

Il secondo aspetto del lavoro da svolgere concerne specificatamente la rilevazione degli indicatori di VRQ in tre ambiti: la qualità dell'assi-

stenza, anche all'interno del processo di razionalizzazione della spesa sanitaria e del bilanciamento del ruolo dell'ospedale (all'interno di questa tematica vanno indicati due aspetti di particolare attualità e valenza e cioè la farmacoprescrizione e i percorsi diagnostici); la qualità della formazione che comprende il coinvolgimento dei medici di medicina generale, la continuità e la capacità di modificare comportamenti; la possibilità e la promozione della ricerca clinica epidemiologica e di valutazione di processo e di esito (articolo 70 della convenzione).

Con riferimento all'agenda di lavoro, la senatrice Bernasconi propone di acquisire i seguenti documenti: accordi integrativi regionali, questionario del Ministero del tesoro su prescrizione ed utenza della ASL, provvedimenti regionali di attuazione dei distretti.

Per quanto riguarda le audizioni, ella propone incontri con i seguenti soggetti: sindacati e società scientifiche (FIMMG, SMG, SNAMI, SNAMID, CUMI/AMFUP, CSerMEG); società di VRQ e sua sezione di medicina generale; rappresentanti della FNOMCEO; rappresentanti delle regioni; direttori generali delle ASL. Sarebbe poi opportuno, a suo avviso, indirizzare l'indagine su realtà specifiche quali, in particolare, la ASL di Vicenza per ADI su ictus; la provincia di Trento per quanto riguarda la formazione; la regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei farmaci; la città di Ragusa per quanto attiene al progetto sperimentale di monitoraggio delle prescrizioni.

Il presidente TOMASSINI ringrazia la senatrice Bernasconi per la sua relazione, esprimendo in merito apprezzamento, anche se, a suo avviso, l'indagine sugli indicatori di qualità potrebbe essere condotta più facilmente con riferimento ai percorsi diagnostici, anzichè alla farmacoprescrizione, in quanto la possibilità di automedicazione potrebbe influenzare i risultati dell'indagine in questo campo.

Ha quindi la parola il senatore PAPINI quale coordinatore del gruppo di lavoro concernente gli indicatori di gestione e responsabilità gestionale. Egli segnala in primo luogo l'esigenza di avviare un rapido ciclo di audizioni in modo da acquisire dati sullo stato attuale della situazione, onde poi portare le risultanze di questa informativa all'attenzione della Commissione e valutare gli aspetti emersi. Egli propone quindi di invitare a riferire in primo luogo rappresentanti del Ministero della sanità (in considerazione del fatto che sono stati emanati dei decreti sugli indicatori di efficienza e di qualità), dell'Agenzia per i servizi regionali (che ha di recente presentato uno studio analitico sulla spesa delle aziende sanitarie locali), del Ministero del tesoro e della Ragioneria (che hanno svolto un'indagine sulle categorie relative agli acquisti dei beni da parte delle aziende sanitarie locali), ed infine dell'Istituto superiore di sanità (per verificare un possibile contributo all'analisi gestionale). Sarebbe poi opportuno avere un incontro con gli esperti di Mediobanca che hanno redatto lo studio edito nel 1995, per poterne aggiornare i dati.

Per quanto attiene all'indagine sulla responsabilità gestionale, il senatore Papini esprime l'avviso che sarebbe opportuno verificare le mo-

dalità con le quali sono stati definiti gli obiettivi che i direttori generali devono conseguire al fine dell'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Questo aspetto assume una particolare rilevanza ai fini della verifica del livello di responsabilizzazione gestionale conseguita dai direttori generali. In merito, egli ritiene che il dettato legislativo non venga assolutamente rispettato e pertanto occorrerebbe indirizzare un'indagine in questo campo, mediante strumenti di lavoro idonei, da individuare con l'ausilio di esperti.

Infine il senatore Papini chiede alla Presidenza di fornire chiarimenti circa le modalità in base alle quali poter svolgere le audizioni prospettate.

Il senatore DI ORIO concorda con la relazione del senatore Papini che ha affrontato argomenti molto rilevanti, quale in particolare quello dell'acquisto dei beni da parte delle USL. Avviene di frequente, infatti, che gli strumenti per la diagnostica vengano acquistati dalle diverse USL dislocate nel territorio a prezzi notevolmente diversi e pertanto sarebbe opportuno chiarire i motivi cui ricondurre tale «elasticità» del prezzo.

Intervengono quindi i senatori BERNASCONI e MIGNONE per segnalare la necessità che le audizioni proposte dal senatore Papini si svolgano formalmente di fronte al *plenum* della Commissione, data la rilevanza degli argomenti trattati.

Il presidente TOMASSINI nel ringraziare il senatore Papini per l'illustrazione testè svolta, ne condivide senz'altro l'impostazione e precisa, in merito alle audizioni, che condivide la necessità che esse si svolgano in sede di Commissione plenaria, invitando i soggetti a riferire su una scaletta di argomenti che verrà stilata per l'occasione. Qualora poi sussistessero esigenze di carattere meramente organizzativo e ricognitivo della materia, ciascun gruppo di lavoro potrà incontrare gli esperti che ritiene utili allo scopo, purchè non vi siano sovrapposizioni con i lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente

Massimo D'ALEMA

indi del Vice Presidente

Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 11.

*SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE*

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che la Commissione sarà chiamata nella odierna seduta a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti agli articoli del progetto di legge costituzionale che riguardano la forma di Stato.

Ricorda, preliminarmente, che il Presidente del Senato ha rimesso alla sua valutazione l'ammissibilità di due emendamenti – uno dei quali riferito all'articolo 104 del progetto – che prevedono il diritto di secessione, e dunque il dissolvimento dell'unità nazionale. Fa al riguardo presente che ritiene inammissibili tali emendamenti, insieme con altri due emendamenti che ugualmente prevedono il diritto di secessione. In proposito, è suo intendimento consultare la Commissione, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento della Camera.

Dichiara quindi inammissibili altri emendamenti, in quanto riguardano la prima parte della Costituzione. Si tratta, in particolare, degli emendamenti che prevedono il riconoscimento del diritto di autodeterminazione, di alcuni emendamenti presentati dal deputato Malavenda che incidono su singoli articoli della prima parte della Costituzione e degli emendamenti che costituzionalizzano i principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.

Sulla ammissibilità degli emendamenti che prevedono il diritto di secessione intervengono quindi il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), che non condivide la valutazione del Presidente; i deputati Marco BOATO (Gruppo Misto-Ver-

di-l'Ulivo) e Armando COSSUTTA (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), il senatore Francesco SERVELLO (Gruppo Alleanza Nazionale), i deputati Karl ZELLER (Gruppo Misto-SVP), Sergio MATTARELLA (Gruppo Popolari e Democratici-l'Ulivo) e Natale D'AMICO (Gruppo Rinnovamento Italiano), il senatore Mario RIGO (Gruppo Misto), il deputato Fabio MUSSI (Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo), i senatori Guido DONDEYNAZ (Gruppo Misto-VdA) e Agazio LOIERO (Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD), che concordano sulla valutazione di inammissibilità degli emendamenti; il deputato Rolando FONTAN (Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), contrario, invece, a tale valutazione; ed infine il deputato Giuliano URBANI (Gruppo Forza Italia), che concorda con il Presidente.

Dopo un ulteriore intervento di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la Commissione delibera l'inammissibilità degli emendamenti che prevedono il diritto di secessione.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica quindi che il Comitato ristretto propone, alla luce degli emendamenti presentati, la seguente nuova formulazione dell'articolo 55:

«La Repubblica federale, una e indivisibile, è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica».

Alla stregua delle modalità di esame che la Commissione ha deliberato di adottare nella seduta di martedì 16 settembre, prima di porre ai voti il suddetto testo chiederà la Commissione stessa a compiere, mediante votazioni su principi, alcune scelte di carattere generale. La prima questione che, ad avviso del Comitato ristretto, deve essere sottoposta alla Commissione, è quella relativa all'inserimento nel testo del riferimento al principio federale.

Dopo interventi del senatore Ettore Antonio ROTELLI (Gruppo Forza Italia), dei deputati Marco BOATO (Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo), Armando COSSUTTA (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), dei senatori Francesco TABLADINI (Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente), Francesco D'ONOFRIO (Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, dei deputati Giuliano URBANI (Gruppo Forza Italia), Rolando FONTAN (Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), dei senatori Domenico FISICHELLA (Gruppo Alleanza Nazionale), Luciano GASPERINI (Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente), Cesare SALVI (Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo), Ersilia SALVATO (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), del deputato Natale D'AMICO (Gruppo Rinnovamento Italiano), dei senatori Mario RIGO (Gruppo Misto), Francesco SERVELLO (Gruppo Alleanza Nazionale), Stefano PASSIGLI (Gruppo Sinistra De-

mocratica-l'Ulivo) e di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, favorevole il relatore, la Commissione respinge la proposta, formulata dal senatore Tabladini, di accantonare l'articolo 55 e delibera dopo una dichiarazione di voto del senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale), di modificare l'intitolazione della parte seconda della Costituzione nel senso di definire «federale» l'ordinamento della Repubblica.

Francesco D'ONOFRIO (Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, fa presente che – a seguito della deliberazione appena adottata dalla Commissione – il primo comma dell'articolo 55 deve intendersi modificato nel senso di sopprimere le parole: «federale, una e indivisibile».

Intervengono quindi i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Leopoldo ELIA (Gruppo Partito Popolare Italiano), Maurizio PIERONI (Gruppo Verdi-l'Ulivo), il deputato Armando COS-SUTTA (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), i senatori Guido DONDEYNAZ (Gruppo Misto-VdA), Cesare SALVI (Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo), Ortensio ZECCHINO (Gruppo Partito Popolare Italiano), il deputato Gianclaudio BRESSA (Gruppo Popolari e Democratici-l'Ulivo), il senatore Luciano GASPERINI (Gruppo Lega Nord per la Padania Indipendente), i deputati Marco BOATO (Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo), Giorgio REBUFFA (Gruppo Forza Italia) ed il senatore Ettore Antonio ROTELLI (Gruppo Forza Italia).

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, l'emendamento Elia S. 55.12; dopo dichiarazione di voto del deputato Marco BOATO (Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo), la proposta di sostituire nel primo comma dell'articolo 55 la parola «Stato» con «Federazione»; la proposta di sopprimere il riferimento in Costituzione alle province; la proposta di sopprimere il riferimento in Costituzione a Roma come capitale.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti) ed il deputato Armando COSSUTTA (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti) hanno dichiarato di astenersi e dopo dichiarazione di voto dei senatori Domenico FISICHELLA (Gruppo Alleanza Nazionale) e Francesco SERVELLO (Gruppo Alleanza Nazionale), la Commissione approva il primo comma dell'articolo 55 nel testo proposto dal Comitato, come modificato.

La Commissione approva, dopo dichiarazioni di voto del senatore Ettore Antonio ROTELLI (Gruppo Forza Italia), il secondo comma dell'articolo 55 e, quindi, il terzo comma dello stesso articolo.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dichiara quindi assorbiti gli emendamenti indicati nel resoconto stenografico, risultando respinti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 55.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 16,25.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato due formulazioni alternative del primo comma dell'articolo 56, che sono del seguente tenore:

«La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei cittadini» (*prima ipotesi*).

«Comuni, Province, Regioni e Stato esercitano le loro funzioni in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto dell'autonomia delle persone e delle formazioni sociali, nonché delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime. Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle formazioni sociali» (*seconda ipotesi*).

In via alternativa, potrebbe realizzarsi una convergenza, alla luce degli orientamenti manifestati dai gruppi, sulla formulazione recata dal primo comma degli identici emendamenti Diana S. 56.78, Elia ed altri S.56.251, Olivieri C. 56.112 e Raffaldini C. 56.109.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 56 che il Comitato ristretto propone di adottare sono a loro volta i seguenti:

«È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge approvata dalle due Camere alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito».

Dopo interventi dei senatori Ersilia SALVATO (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti) e Maurizio PIERONI (Gruppo Ver-

di-l'Ulivo), la Commissione respinge gli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo 56 e, successivamente, gli emendamenti soppressivi del primo comma di tale articolo, ai quali si è dichiarato contrario il relatore.

Dopo interventi dei deputati Gianclaudio BRESSA (Gruppo Popolari e Democratici-l'Ulivo), Antonio SODA (Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo), Giorgio REBUFFA (Gruppo Forza Italia), dei senatori Giovanni PELLEGRINO (Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo), Maurizio PIERONI (Gruppo Verdi-l'Ulivo), Marcello PERA (Gruppo Forza Italia), del deputato Giuliano URBANI (Gruppo Forza Italia), dei senatori Leopoldo ELIA (Gruppo Partito Popolare Italiano), Fausto MARCHETTI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Francesco SERVELLO (Gruppo Alleanza Nazionale), dei deputati Ciriaco DE MITA (Gruppo Popolari e Democratici-l'Ulivo), Marco BOATO (Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo), del senatore Francesco D'ONOFRIO (Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, del deputato Sergio MATTARELLA (Gruppo Popolari e Democratici-l'Ulivo), del senatore Cesare SALVI (Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la Commissione delibera di accantonare l'esame del primo comma dell'articolo 56.

Dopo interventi dei senatori Francesco SERVELLO (Gruppo Alleanza Nazionale), Fausto MARCHETTI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Ettore Antonio ROTELLI (Gruppo Forza Italia) e del deputato Marco BOATO (Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, chiarisce che il secondo periodo del secondo comma del testo proposto dal Comitato ristretto deve intendersi del seguente tenore:

«Il principio di sussidiarietà si applica anche agli enti e alle comunità che corrispondono alle ripartizioni del territorio comunale».

La Commissione, contrario il relatore, delibera di sopprimere il secondo periodo ora indicato; approva quindi i commi secondo, come modificato, e terzo del testo proposto dal Comitato ristretto.

Dopo interventi del senatore Francesco SERVELLO (Gruppo Alleanza Nazionale) e di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la Commissione approva altresì il quarto comma del testo proposto dal Comitato ristretto.

Avendo la Commissione deliberato quindi di accogliere la proposta del Comitato ristretto di sopprimere l'articolo 57, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dichiara assorbiti gli emendamenti indicati nel resoconto stenografico, risultando respinti gli altri emendamenti.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ricorda che il testo dell'articolo 58 proposto dal Comitato ristretto è del seguente tenore:

«Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche;

Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni».

La Commissione respinge la proposta volta a sopprimere la previsione in Costituzione di Regioni a statuto speciale; respinge, dopo dichiarazione di voto del senatore Stefano PASSIGLI (Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo), la proposta di sopprimere il riferimento alla specialità dello statuto per la Sicilia e la Sardegna, sulla quale il relatore si è espresso in senso contrario.

Intervengono i senatori Francesco SERVELLO (Gruppo Alleanza Nazionale), Ettore Antonio ROTELLI (Gruppo Forza Italia), il deputato Marco BOATO (Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo), i senatori Renato Giuseppe SCHIFANI (Gruppo Forza Italia), Antonio LISI (Gruppo Alleanza Nazionale), Mario RIGO (Gruppo Misto), i deputati Armando COSUTTA (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Natale D'AMICO (Gruppo Rinnovamento Italiano), Pierferdinando CASINI (Gruppo CCD), Gianclaudio BRESSA (Gruppo Popolari e Democratici-l'Ulivo) ed il senatore Francesco D'ONOFRIO (Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD), che aggiunge, al quarto comma, la parola «le» dopo «anche per» e sostituisce le parole «Con legge costituzionale» con le parole «Con leggi costituzionali».

Avendo la Commissione approvato i primi tre commi dell'articolo 58 nel testo proposto dal Comitato ristretto e quindi il quarto comma del medesimo articolo, come ora modificato, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dichiara assorbiti gli emendamenti indicati nel resoconto stenografico, risultando respinti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 58.

Massimo D'ALEMA, Presidente, convoca il Comitato ristretto per una riunione immediata ed avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, secondo quanto già reso noto, domani venerdì 19 settembre, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 19,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B26^a, 0001^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI prospetta l'opportunità di non concludere l'indagine conoscitiva il prossimo 26 ottobre, presentando tuttavia per quella data una prima relazione che dia conto dei dati acquisiti. In tal senso intende informare i Presidenti delle Camere per l'opportuno assenso. Comunica peraltro la disponibilità dei Presidenti stessi ad una presentazione ufficiale del lavoro fin qui svolto dal Comitato il prossimo 22 ottobre.

Sottopone quindi all'attenzione del Comitato il problema della mancata trasmissione da parte del Governo dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia ai sensi dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388, avvertendo che, ove persista l'inerzia del Governo nella trasmissione degli atti dovuti per il relativo parere, il Comitato dovrà valutare se votare un atto di indirizzo al Governo.

A seguito di una sua specifica richiesta in tal senso, il Ministro dell'interno Giorgio Napolitano ed il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero Fassino hanno comunque comunicato la loro disponibilità ad essere presenti dinanzi al Comitato mercoledì 24 settembre, in orario ancora da concordare, per riferire in merito alle prossime importanti scadenze per l'integrazione dell'Italia nello spazio Schengen. Auspica che in tale occasione sia chiarito il problema del mancato raccordo Governo-Parlamento.

ESAME DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO RELATIVO ALL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN
(R048 000, B26^a, 0001^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI illustra le linee essenziali del documento, che – tiene a ricordare – oltre ad essere soltanto una «prima

relazione» dei dati acquisiti, è da considerare aperto« alle osservazioni che i colleghi vorranno svolgere oralmente nella seduta odierna ovvero formulare per iscritto entro lunedì 22 settembre p.v.

Si svolge un dibattito con interventi dei deputati Anna Maria DE LUCA, Sandra FEI, Rino PISCITELLO, Rocco MAGGI e dei senatori Antonino CARUSO, Patrizio PETRUCCI e Bruno NAPOLI, in cui si conviene sull'opportunità di protrarre l'indagine conoscitiva.

Il deputato Sandra FEI ed il senatore Antonino CARUSO sottolineano l'esigenza di un 'orte contenuto di indirizzo al Governo nel documento.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 13,40.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente, Salvatore BIASCO, comunica che con lettera in data 17 settembre 1997, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito a questa Commissione le richieste del Ministro delle Finanze di parere parlamentare sui seguenti schemi di decreti legislativi recanti:

la abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime del credito d'imposta sui dividendi (articolo 3, comma 162, lettere *e*) ed *i*));

il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese (articolo 3, comma 162, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*));

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 ottobre 1997.

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, attuativo dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Relatore: Pasquini

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0008^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il senatore Renato ALBERTINI, dopo aver premesso che la finalità del provvedimento è astrattamente condivisibile, dato che esso tende a dare una risposta complessiva ad una situazione in cui alcune rendite non sono tassate, rileva che peraltro la proposta governativa segna un progresso solo parziale e non realizza l'obiettivo primario, indicato dal Ministro delle finanze, di una tassazione omogenea, neutrale ed organica. Al contrario, si prevedono due aliquote, quella del 27 per cento, che ha carattere marginale, riguardando solo le plusvalenze su operazioni relative a partecipazioni qualificate, e quella del 12,50 per cento per le altre plusvalenze e per la quasi totalità dei redditi di capitale. Si realizza così un ingiustificato privilegio per i redditi e le rendite finanziarie, anche rispetto ai paesi comunitari, al punto che si è creata un'aspettativa di afflusso di capitali in Italia, come segnalato dai rappresentanti dell'ABI.

Appare, inoltre, incomprensibile la esclusione dalla tassazione delle plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni in associazioni tra professionisti senza personalità giuridica.

Si sofferma, quindi, sull'esigenza di una tassazione specifica sui movimenti di capitale da e per l'estero che, senza impedire gli investimenti, ostacoli le speculazioni a breve termine, suggerendo, l'applicazione di aliquote proporzionali al volume delle transazioni e comprese tra lo 0,5 e l'uno per cento con obbligatorio ricorso agli intermediari.

Propone, quindi che in una prima fase i capitali e le rendite finanziarie siano soggetti a tassazione con un'unica aliquota del 27 per cento, ad eccezione dei possessori di titoli pubblici che ne dichiarino il possesso, per i quali potrebbero applicarsi l'aliquota del 12,50 per cento fino a duecento milioni e, oltre, del 22 per cento. In un secondo tempo bisognerà pervenire alla tassazione progressiva di tali redditi.

In conclusione, la politica del Governo, pur non ripercorrendo le scelte di quelli precedenti volte a favorire i titolari di profitti, di rendite finanziarie e di grandi patrimoni, non è decisamente indirizzata a un radicale riequilibrio delle entrate, attraverso la riduzione della tassazione sui redditi fino ad oggi insopportabilmente colpiti (lavoro dipendente e strati inferiori di quello autonomo) e l'imposizione di una tassazione adeguata per le categorie fiscalmente privilegiate.

Il deputato Pietro ARMANI osserva che la bozza di decreto delegato indicato in oggetto affronta una materia complessa e tecnicamente complicata riproponendone, stante le indicazioni della legge delega, un riordino ed una più puntuale identificazione della fattispecie, nonché nuovi e più omogenei criteri di tassazione.

Il provvedimento proposto soffre dei limiti impostigli dal legislatore delegato, ma non opera alcuno sforzo per muovere in una direzione più liberale, che tenga conto della necessità di non penalizzare l'apporto degli investitori e dei risparmiatori ad una economia che soffre di dimensioni finanziarie sicuramente asfittiche, e che deve fare i conti con la liberalizzazione del movimento dei capitali, che ne impedisce una tassazione «per decreto», cui essi possono facilmente sottrarsi.

Le considerazioni che seguono muovono da questa premessa e, senza scendere in un esame analitico del testo proposto, rilevano come l'azione legislativa del Governo in questo delicato settore non sia condivisibile e come sarebbe stato più proficuo e più coerente, in estremo limite, non dare attuativa alla delega piuttosto che predisporre ad emanare misure che possono avere un pesante negativo impatto sul sistema economico nazionale, alla vigilia dell'Euro.

Ci si riferisce, in primo luogo, alle nuove norme concernenti la tassazione dei *capital gains*, conseguiti con la vendita di partecipazioni sociali: trattasi di una misura penalizzante per il mercato mobiliare, in particolare per la borsa e che rileva la contraddittorietà dell'azione del governo in questo campo, se si pensa alle misure incentivanti varate in questi giorni a favore delle nuove società quotate (DIT). E ciò, anche in vista di una futura equiparazione a livello europeo della tassazione su tutte le attività finanziarie, come auspica il Commissario dell'Unione Europea Mario Monti, rispetto alle cui istanze questo trattamento a carico dei *capital gains* opera in controtendenza. Auspica che si portino a conoscenza del Commissario Monti i lavori della Commissione per averne, se possibile, le valutazioni di compatibilità con la normativa europea.

Pertanto, nel momento in cui le privatizzazioni in atto sembrano spingere verso un significativo allargamento del mercato borsistico nazionale nonostante la limitata operatività di alcuni operatori istituzionali quali i fondi pensione, sia in termini di titoli quotati, sia in termini di nuovi investitori e di nuovi capitali investiti: la nuova normativa rischia di frenare, se non arrestare, questa crescita, facendo perdere all'Italia una ulteriore occasione per realizzare un mercato mobiliare adeguato alle dimensioni industriali del Paese.

In questo senso, sembra particolarmente grave l'introduzione di una nuova fattispecie impositiva a carico dei soggetti non residenti possessori di azioni di società italiane: questi ultimi saranno assoggettati a tassazione per le plusvalenze realizzate in sede di vendita delle partecipazioni, escluse quelle non qualificate (cioè inferiori al 2 per cento del capitale) di società quotate.

Al di là del tecnicismo, appare assolutamente non condivisibile la linea politico-strategica perseguita dal Governo, il quale, per tentare di acquisire qualche lira di gettito aggiuntivo, non si preoccupa di creare norme che scoraggiano l'investimento in Italia da parte di soggetti esteri, in un momento nel quale la loro presenza è particolarmente auspicabile ad esempio per l'effettuazione delle privatizzazioni.

In altri termini, mentre tutti i Paesi europei creano strumenti fiscali che attraggono l'investimento di capitali esteri, l'Italia, che avrebbe somma necessità di perseguire analoga politica economica, si muove contro corrente, con miope logica autolesionista.

Tutta la normativa fiscale sui redditi di capitale muove in questa direzione, d'altra parte in perfetta coerenza con l'enunciato del programma elettorale dell'Ulivo, il quale affermava che era necessario tassare maggiormente i redditi di capitale al fine di perequarlo ai super tassati redditi di lavoro dipendente.

Il Governo insiste su questa linea politica, facendo finta di ignorare i fenomeni di traslazione dell'imposta, sempre più accentuati in un mercato dei capitali che ha ormai dimensioni mondiali: dette dimensioni consentono di investire là dove i capitali sono meglio retribuiti per cui vi è una inevitabile tendenza a traslare all'indietro l'imposta, volendo garantito un prefissato rendimento netto.

Tutto ciò comporta, naturalmente, un maggior costo del denaro e la troppo alta imposizione esistente in Italia è senza dubbio una delle cause per le quali, malgrado l'inflazione ufficialmente scesa a livelli record, il costo del denaro erogato dalle banche resta elevato.

Come si è già precisato, le considerazioni che precedono valgono in principal modo nei confronti della legge delega, i cui principi dovevano, a nostro avviso, essere improntati ad una ben diversa filosofica di fondo ed a differenti obiettivi economici come sostiene il Polo in sede di approvazione della legge finanziaria: purtroppo, ancora una volta assistiamo ad una politica finanziaria perseguita dal Ministro delle finanze di turno, tutta incentrata sugli obiettivi principali di tale Dicastero (cioè assicurare maggiori entrate all'Erario), del tutto scoordinata rispetto ad una politica economica globale in relazione alla quale sarebbe produttivo alleggerire determinate forme impositive per ottenere vantaggi in termini di rilancio economico.

La nuova norma, nell'esclusiva ottica del Ministero delle finanze, appare più funzionale: non lascia varchi a fattispecie non tassabili ed aumenta la pressione fiscale sui redditi di capitale.

In conclusione, ritiene tuttavia che tale indirizzo del Governo non giovi all'economia del paese, mentre sarebbe auspicabile incentivare gli investimenti di capitale, specie estero, in settori produttivi, in quanto un illuminato utilizzo della leva fiscale potrebbe indirizzare le rendite di capitale contribuendo alla creazione di maggior lavoro e di maggior benessere complessivo.

Il presidente, Salvatore BIASCO, ritiene utile rammentare il giudizio positivo sul provvedimento espresso da tutti gli operatori finanziari nel corso delle audizioni informali effettuate dalla Commissione la scorsa settimana, a conferma che lo schema di decreto risponde soddisfacentemente alle necessità del mercato in ordine alla certezza, trasparenza e durata delle regole. Quanto a quest'ultimo aspetto, peraltro, non possono escludersi futuri mutamenti della disciplina che si sta ora introducendo, in relazione all'evoluzione della legislazione comunitaria, che dovrà necessariamente definire una disciplina minima comune in materia di imposizione sui redditi da capitale.

A parte questo elemento di incertezza sulla stabilità della nuova normativa, il vero punto debole del provvedimento sembra individuabile nella mancanza di una aliquota unica: del resto il vincolo, previsto espressamente nella legge delega, dell'aliquota del 12,5 sui titoli pubblici costituiva un oggettivo ostacolo a determinare una sola aliquota che ragioni di gettito impedivano potesse situarsi ad un analogo livello. Si domanda tuttavia se, al fine di non perdere l'occasione offerta dal varo di questo provvedimento - stante anche la favorevole fase finanziaria in

cui ci si trova – per fissare una aliquota unica, non sia possibile individuare un solo livello di imposizione, che si situi tra le due aliquote del 12,5 e 27 per cento, e che in quanto tale semplifichi la nuova disciplina senza incidere negativamente sul gettito.

Con riferimento all'intervento svolto dal senatore Albertini, invita ad una attenta riflessione circa le conseguenze negative in termini di movimenti di capitali di una tassazione del 27 per cento di tutti i redditi da capitale, con conseguente aumento dei rendimenti lordi richiesti dagli operatori finanziari e con gli inevitabili effetti di traslazione dell'imposta efficacemente tratteggiati dal collega Armani. Per tale aspetto e sempre con riferimento all'intervento del senatore Albertini, effetti ancor più negativi potrebbe avere l'introduzione di una tassazione sull'acquisizione di valuta estera, assai simile alla cosiddetta «Tobin tax».

Stante l'imminenza di votazioni presso la Camera, il presidente, Salvatore Biasco, ritiene necessario interrompere il proprio intervento, riservandosene l'eventuale prosieguo nel corso della seduta convocata per le ore 18 di oggi, cui rinvia per il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,20.

(Seduta pomeridiana)

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, attuativo dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Relatore: Pasquini

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0008^o)

La seduta inizia alle ore 18,45.

La Commissione riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso da ultimo nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente, Salvatore BIASCO, facendo seguito all'intervento interrotto nel corso della precedente seduta, ritiene opportuno soffermarsi su quegli aspetti che considera particolarmente delicati nell'ambito dello schema in esame; tali elementi consistono, in particolare, nella questione dell'aliquota unica, nel meccanismo dell'equalizzatore, nella necessità di stimolare, mediante la nuova disciplina, il *merchant banking* ed il *venture capital*, e nell'anticipo di imposta. Sottolinea inoltre che per ciò che riguarda i redditi conseguiti all'estero, il parere debba includere la richiesta di precisazioni su alcuni punti che altrimenti rimarrebbero oscuri.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, relatore, intervenendo in replica, esprime il proprio dissenso rispetto alla proposta formulata dal senatore

Albertini, osservando che una politica fiscale improntata ad una elevata tassazione non giova alla finanza pubblica, non appare compatibile con i vincoli comunitari e disincentiva l'afflusso di capitali nel Paese. Per quanto riguarda i rischi connessi con l'introduzione di significative novità in una fase in cui è in atto un tentativo di armonizzazione fiscale della materia a livello comunitario, rileva che in realtà le posizioni dei vari paesi europei sono tuttora distanti.

Il relatore avverte inoltre l'esigenza di sensibilizzare il Governo in merito alla questione dell'aliquota unica, considerato che la scelta di due aliquote appare esclusivamente motivata da contingenti esigenze di bilancio. Al contrario, l'attuale basso livello dei tassi di interesse e la ragionevole previsione della sostanziale persistenza di tale livello suggerirebbero piuttosto di considerare con attenzione la fissazione dell'aliquota unica.

Appare inoltre opportuno valutare appositi meccanismi per agevolare il merchant banking e i fondi chiusi: si tratta infatti di strumenti particolarmente adatti a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese.

In ordine alla questione, ripetutamente sollevata nel corso delle audizioni, del pagamento mediante acconto sul maturato delle gestioni, dichiara di condividere le perplessità circa i possibili inconvenienti derivanti dal sorgere di complesse pratiche di rimborso, ritenendo preferibile l'ipotesi del pagamento, in un'unica soluzione, con cadenza semestrale.

Per quanto concerne il meccanismo dell'equilizzatore non va trascurato il problema per gli intermediari di fornire una adeguata informazione alla propria clientela circa il tasso di rendimento dei titoli. Appare indispensabile che nel decreto vengano quanto meno indicati gli elementi di riferimento per la determinazione del coefficiente di equalizzazione.

Oltre a queste osservazioni, preannuncia che nel proprio parere farà riferimento anche ad alcune esigenze di coordinamento tecnico formale del provvedimento, come segnalate dal Servizio Studi della Camera, nonché ad alcuni specifici rilievi emersi nel corso delle audizioni, quali ad esempio il problema di quei conti correnti bancari su cui si innestano rapporti di risparmio gestito.

Conclusa la replica, il presidente Salvatore BIASCO, rammentati i termini stabiliti in ordine alla presentazione del parere e delle eventuali proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,20.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(2722) Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente provvisorio, senatore
Francesco PONTONE

La seduta inizia alle ore 13,45.

(R030 000, B16°, 0001°)

Il Presidente Francesco PONTONE indice la votazione nominale, per schede, per l'elezione del Presidente della Sottocommissione, ai sensi degli articoli 5 e 8 del regolamento della Commissione plenaria, ricordando che è per essa prevista, nel primo e nell'eventuale secondo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Sottocommissione. Chiama a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato Mario Landolfi, più giovane per età tra i presenti.

(Il segretario procede alla prima ed alla seconda chiama dei componenti).

Il Presidente Francesco PONTONE avverte che la Commissione non è in numero legale, avendo preso parte alla votazione sei componenti su sedici aventi diritto: ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del regolamento della Camera, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14,55).

Il Presidente Francesco PONTONE, apprezzate le circostanze, fa presente che la successiva convocazione della Sottocommissione, per l'elezione del Presidente, sarà definita dal Presidente della Commissione plenaria, cui è attribuita la relativa potestà.

La seduta termina alle ore 15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato, le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2488) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EURO-POL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996:* parere favorevole con osservazioni;

alla 7^a Commissione:

(2722) *Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa per gli interventi perequativi,* approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Venerdì 19 settembre 1997, ore 9,30

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Venerdì 19 settembre 1997, ore 11,30

Audizione della dottoressa Franca Macchia, sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera.
